

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2008/0016(COD)

13.5.2008

*****|**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Claude Turmes

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	84

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0019),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 175, paragrafo 1 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0046/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale, commissione per i problemi economici e monetari, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, commissione per i trasporti e il turismo, commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Visto

Testo della Commissione

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, *e l'articolo 95,*

Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

Or. en

Motivazione

L'articolo 175, paragrafo 1, è l'unica base giuridica adeguata. Una base giuridica duplice è riservata a casi estremi in cui vari obiettivi rivestono la medesima importanza; tuttavia in questo caso, lo scopo principale è la tutela ambientale (anche l'attuale direttiva sull'energia da fonti rinnovabili e la direttiva sui biocarburanti sono state adottate ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 1). Inoltre, le disposizioni relative ai biocarburanti non mirano in primo luogo a facilitare il commercio, considerata la scarsa armonizzazione delle norme stabilite, ma piuttosto a definire criteri di sostenibilità.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La tabella di marcia per le energie rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo **del 20%** per la quota generale di energia da fonti rinnovabili **ed un obiettivo del 10% per le energie rinnovabili nei trasporti sarebbero obiettivi appropriati e raggiungibili**, e che un quadro che preveda obiettivi obbligatori consentirebbe di creare la stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno **per prendere decisioni di investimento razionali nel settore delle energie rinnovabili**.

Emendamento

(4) La tabella di marcia per le energie rinnovabili ha dimostrato che un obiettivo **di almeno il 20%** per la quota generale di energia da fonti rinnovabili **sarebbe un traguardo raggiungibile** e che un quadro che preveda obiettivi obbligatori consentirebbe di creare la stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno **verso un'economia basata sulle energie rinnovabili**.

Or. en

Motivazione

La tabella di marcia per le energie rinnovabili della Commissione è stata oggetto di valutazione da parte del Consiglio e degli Stati membri. La Commissione ne deve tenere conto nell'elaborazione di questo tipo di considerando. L'emendamento chiarifica questo punto.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Tenuto conto delle posizioni della

Emendamento

(8) Tenuto conto delle posizioni della

Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, è opportuno fissare obiettivi obbligatori per una quota complessiva pari al 20% per l'energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico **totale e per una quota del 10% di energie rinnovabili nei trasporti nell'Unione europea nel 2020.**

Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, è opportuno fissare obiettivi obbligatori per una quota **minima intermedia e** complessiva pari al 20% per l'energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico **finale dell'Unione europea nel 2020.**

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo è favorevole a una quota minima delle energie rinnovabili pari al 25% rispetto al consumo energetico finale nel 2020. È stato scientificamente e politicamente dimostrato che non è possibile conseguire in modo sostenibile un obiettivo obbligatorio del 10% per i carburanti da biomassa nel settore dei trasporti. Questo obiettivo quindi deve essere accantonato. La biomassa sostenibile sarà usata con maggiore efficienza per altri scopi energetici quali la cogenerazione di elettricità ed energia termica (o di raffreddamento).

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per contro, è opportuno fissare per tutti gli Stati membri un obiettivo del 10% per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, per assicurare l'uniformità delle specifiche applicabili ai carburanti per autotrazione e la loro disponibilità. Data la facilità degli scambi dei carburanti per autotrazione, gli Stati membri che non dispongono di risorse sufficienti potranno facilmente ottenere carburanti rinnovabili per autotrazione altrove. Tecnicamente la Comunità sarebbe in grado di raggiungere l'obiettivo che si è fissata per i biocarburanti unicamente con la produzione interna, tuttavia è possibile e auspicabile che l'obiettivo venga di fatto raggiunto tramite una combinazione di produzione interna e di importazioni. A

Emendamento

(10) È possibile che gli obiettivi per le energie rinnovabili vengano di fatto raggiunti tramite una combinazione di produzione interna e di importazioni. **In detto contesto**, la Commissione deve controllare l'approvvigionamento di **energie rinnovabili** del mercato comunitario, **comprese la biomassa per usi energetici**, tenendo conto dell'andamento dei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali, nonché delle questioni ambientali, **sociali**, di costo, di sicurezza energetica e di altre considerazioni.

questo scopo, la Commissione deve controllare l'approvvigionamento di *biocarburanti* del mercato comunitario *e proporre, se necessario, misure idonee per conseguire un approccio equilibrato basato su produzione interna e importazioni*, tenendo conto dell'andamento dei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali, nonché delle questioni ambientali, di costo, di sicurezza energetica e di altre considerazioni.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve monitorare le importazioni e le esportazioni dell'approvvigionamento energetico nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che l'energia sia prodotta (e consumata) nella Comunità o importata da paesi terzi (o ad essi esportata). La biomassa per usi energetici è un settore che deve essere oggetto di un controllo particolarmente attento. Tuttavia, è stato scientificamente e politicamente dimostrato che non è possibile conseguire in modo sostenibile un obiettivo obbligatorio del 10% per la quota di carburanti da biomassa nel settore dei trasporti. Questo obiettivo quindi deve essere accantonato.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Per conseguire una quota del 10% di biocarburanti occorre assicurare l'immissione sul mercato di diesel contenente miscele di biodiesel in una percentuale superiore a quella consentita dalla norma EN590/2004.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo punto è trattato dalla direttiva concernente la qualità dei carburanti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Poiché gli obiettivi generali che fissano al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo energetico totale dell'UE **e al 10% la quota dei biocarburanti sul consumo di carburante per autotrazione in ogni Stato membro** entro il 2020 non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i predetti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento

(57) Poiché gli obiettivi generali che fissano al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo energetico totale dell'UE entro il 2020 non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i predetti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo di marzo 2007 ha suggerito l'obiettivo del 10% della quota di biocarburanti da raggiungere entro il 2020. I capi di Stato e di governo, tuttavia, hanno imposto prerequisiti specifici da rispettare, ossia a) la sostenibilità della produzione e b) la disponibilità a livello commerciale della seconda generazione. Dopo il marzo 2007 le prove a favore dell'impossibilità di soddisfare dette condizioni sono aumentate. L'obiettivo del 10% deve essere quindi accantonato.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi

Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili **e per la loro integrazione**

obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico **e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti**. Essa detta norme relative **alle garanzie di origine, alle** procedure amministrative e **alle** connessioni **alla rete elettrica** relative all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa criteri di sostenibilità ambientale per **biocarburanti e gli altri bioliquidi**.

nel mercato energetico interno dell'UE, allo scopo di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, la tutela ambientale, la competitività e il ruolo guida dell'UE nel settore dell'industria. Essa fissa obiettivi obbligatori **comunitari e nazionali** per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico **al fine di garantire che nel 2020 almeno il 20% del consumo energetico finale dell'UE sia coperto da fonti energetiche rinnovabili**. Essa detta norme relative **alla protezione dei regimi nazionali di sostegno e di piani di azione nazionali dettagliati in materia di rinnovabili e, inoltre, crea meccanismi di flessibilità tra gli Stati per il conseguimento degli obiettivi, delle** procedure amministrative e **delle** connessioni **alle infrastrutture** relative all'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa criteri di sostenibilità ambientale **e sociale** per **l'energia dalla biomassa**.

Or. en

Motivazione

Gli aspetti principali della direttiva dovrebbero essere sottolineati nelle finalità.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "energia da fonti rinnovabili": fonti energetiche rinnovabili **non fossili**: eolica, solare, geotermica, dal moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

Emendamento

a) "energia da fonti rinnovabili": fonti energetiche rinnovabili: eolica, solare, geotermica, dal moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza con le nuove definizioni di Eurostat ed internazionali, la presente direttiva copre solamente le fonti energetiche che sono rinnovabili. I combustibili fossili o altre categorie di carburanti non inclusi dalle presenti definizioni sono conseguentemente esclusi dalla direttiva.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) "biomassa": la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

Emendamento

b) "biomassa": la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) **e dall'acquacoltura**, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani **ottenuta tramite raccolta differenziata**;

Or. en

Motivazione

La definizione attuale non include la biomassa derivante dai prodotti dell'acquacoltura quali le alghe. Inoltre, il riciclaggio e la trasformazione in concime dei rifiuti biodegradabili sono generalmente molto migliori, mentre i gas di processo possono essere ovviamente usati per la produzione energetica. Infine, dato che il rendimento energetico netto della parte biodegradabile dei rifiuti municipali e urbani è normalmente ridotto, la presente direttiva dovrebbe quindi promuovere la raccolta differenziata di suddetto tipo di rifiuti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) "energia geotermica": energia contenuta sotto forma di calore al di sotto della superficie terrestre;

Or. en

Motivazione

Il diritto comunitario non presenta una definizione armonizzata dell'energia geotermica, esistono solo definizioni nazionali eterogenee che provocano confusione. La direttiva quindi dovrebbe fornire una definizione dell'energia geotermica. La definizione proposta è ampiamente usata dall'industria geotermica in quanto è parte delle norme nazionali.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "**bioliquidi**": combustibili liquidi per scopi energetici prodotti a partire dalla biomassa;

Emendamento

(e) "**biomassa a fini energetici**": combustibili **solidi, gassosi o** liquidi per scopi energetici prodotti a partire dalla biomassa;

Or. en

Motivazione

La presente normativa riguarda tutte le forme di energia prodotte dalla biomassa e non soltanto l'energia usata come carburante nel settore dei trasporti o come carburante liquido nella produzione di calore e di elettricità. Risulta quindi necessario definire questo termine complessivo.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "**biocarburanti**": carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;

Emendamento

(f) "**carburanti dalla biomassa per i trasporti**": carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;

Or. en

Motivazione

La biomassa a fini energetici può trovare molte applicazioni, quali la produzione di calore e di elettricità o di carburanti per il settore dei trasporti. La nuova definizione presenta chiaramente detta distinzione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) "zona di elevato valore in termini di conservazione":

(i) aree con concentrazioni significative a livello globale, regionale o nazionale di valori relativi alla biodiversità (es. endemismo, specie in via di estinzione, nicchie ecologiche di popolazioni relitte o isolate);

(ii) aree paesaggistiche estese, di importanza globale, regionale o nazionale, dove sono presenti popolazioni vitali di gran parte delle specie esistenti in natura, se non tutte, secondo modelli naturali di distribuzione e densità;

(iii) aree che sono ubicate o contengono ecosistemi rari, minacciati o in via di estinzione;

(iv) aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (es. protezione degli spartiacque, controllo dell'erosione);

(v) aree essenziali ai fini delle necessità delle comunità locali (es. sussistenza, salute);

(vi) aree critiche per l'identità culturale e tradizionale delle comunità locali (aree di rilievo dal punto di vista culturale, ecologico, economico o religioso identificate in collaborazione con le suddette comunità locali);

Or. en

Motivazione

L'elevato valore in termini di conservazione (EVC) deve essere definito dato che costituisce una pietra miliare dell'articolo 15 che garantisce la sostenibilità dei carburanti dalla

biomassa, tutelando in particolare la biodiversità e l'integrità ecologica. Detto valore è definito da una rete di organizzazioni comprese l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e la Banca mondiale ed è già usato nel regime internazionale per la certificazione del legname dello Council Stewardship Council (FSC).

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) "zona umida": ossia terreno coperto o saturo di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;

Or. en

Motivazione

Le zone umide devono essere definite nella presente direttiva. Esse rappresentano importanti depositi di carbone e, qualora trasformati, potrebbero rilasciare notevoli quantità di gas ad effetto serra. La presente definizione include, senza ombra di dubbio, le torbiere non drenate, ad esempio le torbiere vergini.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f quater) "zone inattive, degradate o marginali": aree che non sono e non sono state foreste o zone umide dal 1990, non sono di elevato valore in termini di conservazione, non si trovano nelle strette vicinanze di tali zone o all'interno di aree naturali di valore o protette dalle autorità pubbliche e non sono state usate per fini agricoli da almeno 10 anni;

Or. en

Motivazione

Le zone inattive, marginali e degradate devono essere definite dalla direttiva. La definizione deve essere stabilita in modo chiaro al fine di garantire che dette aree, qualora usate per i carburanti dalla biomassa nel settore dei trasporti, non abbiano un valore in termini di conservazione, un valore elevato in termini di depositi di carbone e non siano usate nella produzione di alimenti. L'elevato valore in termini di conservazione è uno status convenuto a livello internazionale inteso a proteggere la biodiversità e l'integrità ecologica. Il 1990 è il termine per la deforestazione stabilito dal Protocollo di Kyoto.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(f quinquies) "agrocarburanti":
carburanti a partire dalla biomassa
ottenuti su terre coltivabili che potrebbero
essere usate la produzione di alimenti o
mangimi;***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) "garanzia di origine": documento elettronico che serve a provare che un determinato quantitativo di energia è stato prodotto da fonti rinnovabili;

(g) "garanzia di origine": documento elettronico che serve a provare che un determinato quantitativo di energia è stato prodotto da fonti rinnovabili,
segnatamente ai fini dell'obbligo di divulgazione relativo all'elettricità di cui alla direttiva 2003/54/CE;

Or. en

Motivazione

Il ruolo del presente documento deve essere chiaro. Il suo scopo è quello di indicare le fonti della produzione di elettricità. Tale esigenza di chiarificazione è soddisfatta dal riferimento

alle disposizioni sulla divulgazione della direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) "certificato contabile di trasferimento": un documento elettronico specificatamente indicato che può essere usato a titolo volontario da uno Stato membro al fine di trasferire una determinata quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili a un altro Stato membro, esclusivamente ai fini della computo degli obiettivi;

Or. en

Motivazione

Un nuovo metodo flessibile per il conseguimento degli obiettivi nazionali di energia rinnovabile è stato introdotto agli articoli 8 e 9 della presente direttiva per gli Stati membri che decidono di partecipare a tale sistema. È importante distinguere con chiarezza le garanzie d'origine, che qualora emesse hanno solo uno scopo di divulgazione, e i certificati contabili di trasferimento che invece rivestono solo una funzione relativa alla contabilizzazione degli obiettivi.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) "regime di sostegno": regime, risultante dall'intervento **sul mercato di uno Stato membro, inteso ad aiutare le** energie da fonti rinnovabili **a trovare sbocchi sul mercato, riducendone i costi di produzione, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute, o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume**

(h) "regime di sostegno": regime, risultante dall'intervento **politico, attraverso il quale sono creati e rafforzati gli incentivi a favore di un aumento e di un maggior uso delle** energie da fonti rinnovabili. **I regimi di sostegno nazionale includono in particolare gli obblighi relativi alle energie rinnovabili, aiuti agli investimenti, esenzioni o agevolazioni**

acquistato di dette energie;

fiscali, rimborso degli oneri fiscali e regimi di sostegno diretto dei prezzi, soprattutto regimi di prezzi di alimentazione e di premi;

Or. en

Motivazione

La definizione di "regimi di sostegno" deve essere chiarita.

Emendamento 20

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure appropriate per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore **alla quota indicata nella traiettoria indicativa** di cui all'allegato I, parte B.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure appropriate per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore **agli obiettivi intermedi vincolanti minimi** di cui all'allegato I, parte B.

Or. en

Motivazione

Onde garantire il conseguimento degli obiettivi globali dell'Unione europea e degli Stati membri per il 2020, è necessario adottare anche obiettivi intermedi vincolanti. La traiettoria indicata nell'allegato I, punto B, parte da un livello molto basso e prevede il maggiore aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili solo negli ultimi anni prima del 2020. Se gli Stati membri non rispettano tali indicazioni, sarà molto difficile conseguire gli obiettivi nazionali per il 2020. Per tale motivo la traiettoria indicata dovrebbe essere considerata come il minimo assolutamente necessario.

Emendamento 21

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Due o più Stati membri possono perseguire congiuntamente gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 tramite gli strumenti

flessibili previsti all'articolo 9, paragrafo 1 ter.

Tutti gli Stati membri coinvolti devono comunicare la cooperazione ai sensi di suddetto paragrafo alla Commissione che approva il nuovo obiettivo per il gruppo di Stati membri e il relativo metodo di calcolo.

Or. en

Motivazione

Oltre al regime di sostegno nazionale e al fine di facilitare la flessibilità nel conseguimento degli obiettivi intermedi e complessivi per il 2020 relativi alle energie rinnovabili, gli Stati membri, qualora lo desiderino, possono collaborare volontariamente tramite strumenti flessibili aggiuntivi quali il certificato contabile di trasferimento (TAC) o i progetti congiunti previsti all'articolo 9 della presente direttiva.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nello Stato membro.

Per il calcolo dell'energia totale consumata nel settore dei trasporti ai fini del primo comma non si tiene conto dei prodotti petroliferi diversi dalla benzina e dal gasolio.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo di marzo 2007 ha suggerito l'obiettivo del 10% della quota dei biocarburanti da raggiungere entro il 2020. I capi di Stato e di governo, tuttavia, hanno imposto prerequisiti specifici da rispettare, ossia a) la sostenibilità della produzione e b) la disponibilità a livello commerciale della seconda generazione. Successivamente sono

aumentate le prove a favore dell'impossibilità di soddisfare dette condizioni. L'obiettivo del 10% quindi deve essere accantonato.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Articolo 4

Piani di azione *nazionali*

Emendamento

Articolo 4

Piani di azione *per le energie rinnovabili*

Or. en

Motivazione

Per operare una distinzione dagli altri piani d'azione in materia di energia, quelli che trattano specificamente con le energie rinnovabili saranno intitolati: piani d'azione per le energie rinnovabili (PAR), come già deciso dal Parlamento europeo nella relazione d'iniziativa dell'on. Britta Thomsen sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa (Risoluzione del PE P6_TA(2007)0406 del 25 settembre 2007).

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro adotta un piano di azione *nazionale*. *I piani di azione nazionali fissano gli obiettivi degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020 e le misure da adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi comprese le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa, nonché le misure da adottare per rispettare i requisiti di cui agli articoli da 12 a 17.*

Emendamento

1. Ogni Stato membro adotta un piano di azione *per le energie rinnovabili (PAR)*.

Or. en

Motivazione

Per operare una distinzione dagli altri piani d'azione in materia di energia, quelli che trattano specificamente con le energie rinnovabili saranno intitolati: piani d'azione per le energie rinnovabili (PAR), come già deciso dal Parlamento europeo nella relazione d'iniziativa dell'on. Britta Thomsen sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa (Risoluzione del PE P6_TA(2007)0406 del 25 settembre 2007).

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualora vari Stati membri intendano perseguire congiuntamente i loro obiettivi, ognuno di essi indica i dettagli dei relativi accordi nel proprio piano di azione per le energie rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Oltre al regime di sostegno nazionale e al fine di facilitare la flessibilità nel conseguimento degli obiettivi intermedi e complessivi per il 2020 relativi alle energie rinnovabili, gli Stati membri, qualora lo desiderino, possono collaborare volontariamente tramite strumenti flessibili aggiuntivi quali il certificato contabile di trasferimento (TAC) o progetti congiunti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo c della presente direttiva. Ciascuno Stato membro che decida di farlo deve poi descrivere dettagliatamente l'accordo congiunto nel rispettivo PAR.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione fornisce un modello vincolante per i piani di azione per le energie rinnovabili, al più tardi entro il 30 giugno 2009, inteso a guidare gli Stati membri e contenete i seguenti requisiti minimi:

(a) le statistiche di riferimento degli Stati membri sulla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico finale

per il 2005 e per l'ultimo anno disponibile, dove il consumo energetico finale è definito da:

- carburanti solidi, petrolio, gas, fonti di energia rinnovabile, elettricità e calore (calore derivato, riscaldamento urbano); calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili e non rinnovabili;

-settori: industria, abitazioni, servizi e trasporti;

- elettricità (esclusa l'elettricità per il riscaldamento e l'acqua calda), calore (inclusa l'elettricità per il riscaldamento e l'acqua calda) e trasporti; in ogni caso derivante da fonti rinnovabili e non rinnovabili di energia;

(b) l'obiettivo vincolante complessivo a livello nazionale degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico finale nel 2020 conformemente alla parte A dell'allegato I;

(c) gli obiettivi intermedi minimi vincolanti degli Stati membri previsti alla parte B dell'allegato I;

(d) gli obiettivi vincolanti nazionali intermedi e per il 2020 degli Stati membri per le quote di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, riscaldamento e raffreddamento e trasporti;

(i) obiettivi vincolanti per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'elettricità:

- obiettivo nazionale per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'elettricità nel 2020 in ottemperanza alla parte A dell'allegato I;

- obiettivi nazionali intermedi per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'elettricità nel 2020 in ottemperanza alla parte B dell'allegato I;

(ii) obiettivi vincolanti per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento:

- obiettivo nazionale per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento nel 2020 per ottemperare alla parte A dell'allegato I;

- obiettivi nazionali intermedi per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento nel 2020 in ottemperanza alla parte B dell'allegato I;

(iii) obiettivi vincolanti per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti:

- obiettivo nazionale per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel 2020 in ottemperanza alla parte A dell'allegato I;

- obiettivi nazionali intermedi per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel 2020 in ottemperanza alla parte B dell'allegato I;

(e) le misure per il conseguimento di detti obiettivi:

(i) tabella riassuntiva di tutte le misure concernenti la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

(ii) misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dell'elettricità:

- misure generiche comprese politiche fiscali, finanziarie, giuridiche o di altra natura volte alla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

- misure specifiche per soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 12 a 14;

(iii) misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento:

- misure generiche comprese politiche fiscali, finanziarie, giuridiche o di altra natura volte alla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

- misure specifiche per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e 13;

(iv) misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti:

- misure generiche comprese politiche fiscali, finanziarie, giuridiche o di altra natura volte alla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

- misure specifiche per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12, 13 e da 15 a 17;

(v) misure specifiche per la promozione dell'uso di energia dalla biomassa:

- misure generiche comprese politiche fiscali, finanziarie, giuridiche o di altra natura volte alla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

- misure specifiche per la mobilitazione della biomassa, tenendo conto dei seguenti principi:

- la quantità di biomassa necessaria al conseguimento degli obiettivi*

- il tipo e l'origine della biomassa dovrebbero essere definiti*

- la disponibilità/potenzialità/importazione e obiettivo della biomassa dovrebbero essere compatibili*

- dovrebbero essere definite misure volte all'aumento della disponibilità di biomassa, tenendo conto degli altri utenti delle biomasse (settori dell'agricoltura e della silvicoltura).*

(f) le valutazioni:

(i) il contributo totale previsto per ciascuna tecnologia per le energie rinnovabili al conseguimento dell'obiettivo vincolante per il 2020 e degli obiettivi vincolanti intermedi per le quote di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti;

(ii) il consumo energetico lordo e finale per il 2020 secondo uno scenario di normale funzionamento e uno scenario di efficienza;

(iii) una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva VAS 2001/42/CE che includa i benefici ambientali derivanti dall'uso di energia da fonti rinnovabili e il suo impatto.

Or. en

Motivazione

La maggior parte dell'impegno dell'UE relativo alle energie rinnovabili si concretizzerà attraverso il miglioramento del quadro per gli investimenti a favore delle energie rinnovabili. Non oltre il 31 marzo 2010, La Commissione dovrebbe quindi mettere a disposizione degli Stati membri un chiaro formato armonizzato per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili al fine di facilitare la presentazione dei piani di azione e la loro seguente analisi.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri notificano il piano di azione **nazionale** alla Commissione entro il 31 marzo 2010.

Emendamento

2. Gli Stati membri notificano il piano di azione **per le energie rinnovabili** alla Commissione entro il 31 marzo 2010.

Or. en

Motivazione

Per operare una distinzione dagli altri piani d'azione in materia di energia, quelli che trattano specificamente con le energie rinnovabili saranno intitolati: piani d'azione per le energie rinnovabili (PAR), come già deciso dal Parlamento europeo nella relazione d'iniziativa dell'on. Britta Thomsen sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa (Risoluzione del PE P6_TA(2007)0406 del 25 settembre 2007).

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro tre mesi dalla notifica di un piano d'azione per le energie rinnovabili da parte di uno Stato membro conformemente al paragrafo 2, la Commissione può respingere tale piano, o qualsiasi aspetto di esso, sulla base del fatto che non contiene tutti gli elementi richiesti al paragrafo 1 ter o non è compatibile con gli obiettivi obbligatori di cui all'Allegato I. In questo caso lo Stato membro propone emendamenti; il piano d'azione non è da considerarsi approvato prima che la Commissione abbia accettato gli emendamenti. Qualsiasi decisione di reiezione da parte della Commissione deve essere motivata.

Or. en

Motivazione

Per garantire che i progressi dello Stato membro siano opportunamente seguiti, e che qualsiasi inadempienza sia affrontata rapidamente ed efficacemente, dovrebbero essere adottate procedure più severe relative ai piani d'azione per le energie rinnovabili presentati. Questi ultimi dovrebbero essere vincolanti per gli Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lo Stato membro la cui quota di energia da fonti rinnovabili nel biennio immediatamente precedente è scesa al di sotto **della traiettoria indicativa** di cui all'allegato I, parte B, presenta un nuovo piano di azione **nazionale** alla Commissione entro il **30 giugno** dell'anno successivo, prevedendo adeguate misure

3. Lo Stato membro la cui quota di energia da fonti rinnovabili nel biennio immediatamente precedente è scesa al di sotto **degli obiettivi obbligatori intermedi** di cui all'allegato I, parte B, presenta un nuovo piano di azione **per le energie rinnovabili** alla Commissione entro il **31 marzo** dell'anno successivo, prevedendo

per assicurare che negli anni successivi la quota di energia da fonti rinnovabili **sia in linea o** superi la traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte B.

adeguate misure per assicurare che negli anni successivi la quota di energia da fonti rinnovabili superi **gli obiettivi** di cui all'allegato I, parte B **di almeno la percentuale con cui lo Stato membro si discostava dal suo obiettivo intermedio. Esso sarà altresì soggetto all'applicazione del meccanismo di ammenda diretto previsto all'articolo 6 bis.**

Or. en

Motivazione

Per garantire che i progressi dello Stato membro siano opportunamente seguiti, e che qualsiasi inadempienza sia affrontata rapidamente ed efficacemente, dovrebbero essere adottate procedure più severe relative ai piani d'azione per le energie rinnovabili presentati. Questi ultimi dovrebbero essere vincolanti per gli Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I biocarburanti e gli altri bioliquidi che non **soddisfanno** i criteri di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 15 non sono presi in considerazione.

Emendamento

La biomassa per la produzione di energia che non **soddisfa** i criteri di sostenibilità ambientale **e sociale** di cui all'articolo 15 non sono presi in considerazione.

Or. en

Motivazione

I criteri di sostenibilità dovrebbero applicarsi a tutti gli usi dell'energia ottenuta dalla biomassa.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di tenere conto, ai fini del paragrafo 1, della costruzione sul loro territorio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che richiedono tempi lunghi di realizzazione alle seguenti condizioni:

soppresso

la costruzione dell'impianto di produzione di energia rinnovabile deve avere inizio entro il 2016;

l'impianto di produzione di energia rinnovabile deve avere una capacità di produzione pari o superiore a 5000 MW;

non deve essere possibile mettere in servizio l'impianto entro il 2020;

l'impianto deve poter entrare in servizio entro il 2022.

La Commissione decide in merito agli aggiustamenti da apportare alla quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro per l'anno 2020 tenendo conto dello stato di avanzamento della costruzione dell'impianto, dell'importo del sostegno finanziario concesso all'impianto e della quantità di energia da fonti rinnovabili che verrà prodotta in media all'anno dall'impianto una volta completato.

La Commissione definisce le norme per l'applicazione della presente disposizione entro il 31 dicembre 2012, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero lavorare intensamente per centrare i loro obiettivi del 2020. Potrebbero essere utilizzati dagli Stati membri aggiustamenti degli obiettivi, a motivo di "tempi lunghi di realizzazione" e "forza maggiore", per indebolire l'obiettivo, rinviare o addirittura evitare la realizzazione dei loro obiettivi. Ciò dovrebbe pertanto essere soppresso. I 27 Stati membri si sono impegnati tramite i loro capi di Stato e di governo a un obiettivo obbligatorio per il 2020. Non si tratta di un obiettivo per il 2022 o per il 2024. Gli Stati membri dovrebbero tener fede al loro impegno.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando uno Stato membro ritiene di trovarsi, per causa di forza maggiore, nell'impossibilità di raggiungere la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale nel 2020 indicata nella terza colonna della tabella dell'allegato I, ne informa appena possibile la Commissione. La Commissione adotta una decisione con la quale stabilisce se è stata dimostrata l'esistenza della causa maggiore e in caso affermativo decide le modalità di aggiustamento del consumo finale di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro per l'anno 2020.

soppresso

Or. en

Motivazione

La Corte di giustizia europea ha ripetutamente riconosciuto il principio di "forza maggiore" nell'ambito del diritto comunitario e lo ha applicato in vari contesti senza alcun bisogno che la normativa comunitaria vi faccia riferimento.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

L'elettricità da energia idraulica viene presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione di cui all'allegato II.

Emendamento

L'elettricità da energia idraulica **ed eolica** viene presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione di cui all'allegato II.

Or. en

Motivazione

Analogamente all'energia idraulica, anche l'energia eolica può mostrare variazioni sostanziali in taluni anni. Per non alterare gli obiettivi minimi intermedi obbligatori biennali, occorre "normalizzare" il rendimento eolico per rendere comparabili gli obiettivi minimi intermedi dell'UE.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il consumo finale di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento è calcolato come il consumo di energia da fonti rinnovabili fornita alle imprese manifatturiere, **ai trasporti**, alle famiglie, ai servizi, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca per il riscaldamento e il raffreddamento, ivi compreso il consumo di energia proveniente da sistemi di riscaldamento o di raffreddamento urbani alimentati con fonti rinnovabili, aggiustato conformemente all'articolo 10.

Emendamento

5. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il consumo finale di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento è calcolato come il consumo di energia da fonti rinnovabili fornita alle imprese manifatturiere, alle famiglie, ai servizi, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca per il riscaldamento e il raffreddamento, ivi compreso il consumo di energia proveniente da sistemi di riscaldamento o di raffreddamento urbani alimentati con fonti rinnovabili, aggiustato conformemente all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

Le pompe di calore che utilizzano il calore ambientale dell'aria sono uno strumento di efficienza energetica coperto dalla direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

*Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene conto dell'energia termica generata da pompe di calore utilizzando l'energia geotermica del suolo o dell'acqua. **Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto dell'energia termica generata da pompe di calore utilizzando il calore ambiente dell'aria, purché l'efficienza energetica di tali pompe di calore soddisfi i requisiti minimi in materia di marchio di qualità ecologica previsti dal regolamento CE n. 1980/2000, in particolare il coefficiente minimo di prestazione fissato dalla decisione 2007/742/CE, rivisti conformemente al regolamento.***

Emendamento

*Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene conto dell'energia termica generata da **sistemi di riscaldamento o di raffreddamento** utilizzando l'energia geotermica del suolo o dell'acqua **solo per la parte eccedente l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessario a far funzionare i sistemi.***

Or. en

Motivazione

Le pompe di calore che utilizzano il calore ambientale dell'aria sono uno strumento di efficienza energetica coperto dalla direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si

tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo energetico in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o del calore generato da energia prodotta a partire da fonti non rinnovabili.

tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo energetico in modo passivo tramite la progettazione degli edifici **o tramite pompe di calore utilizzando il calore ambientale dell'aria** o del calore generato da energia prodotta a partire da fonti non rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Le pompe di calore che utilizzano il calore ambientale dell'aria sono uno strumento di efficienza energetica coperto dalla direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera c), non si tiene conto dei prodotti petroliferi diversi dalla benzina e dal gasolio.

Or. en

Motivazione

I combustibili per i trasporti aerei e marittimi ottenuti dalla biomassa non sono coperti dalla presente direttiva.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'elettricità è consumata nella Comunità;

a) l'elettricità è ***fisicamente importata e*** consumata nella Comunità;

Motivazione

Questa aggiunta discussa in seno al gruppo di lavoro sull'energia del Consiglio rappresenta un miglioramento della proposta della Commissione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il paese terzo ha adottato obiettivi vincolanti intermedi e per il 2020 per l'espansione dell'energia da fonti rinnovabili con un livello di ambizione analogo agli obiettivi di cui alla Parte A e alla Parte B dell'Allegato I;

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo delle energie rinnovabili è cruciale per la sicurezza energetica dei paesi interessati e dell'UE. Le importazioni potenziali nell'UE di energie rinnovabili provenienti da tali paesi hanno senso solo se le energie rinnovabili sono aggiuntive.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) il paese terzo ha rispettato i requisiti di cui alla Parte A e alla Parte B dell'Allegato I nell'eventuale periodo di conformità immediatamente precedente;

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo delle energie rinnovabili è cruciale per la sicurezza energetica dei paesi interessati e dell'UE. Le importazioni potenziali nell'UE di energie rinnovabili provenienti da tali paesi hanno senso solo se le energie rinnovabili sono aggiuntive.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'elettricità è oggetto di una garanzia di origine **rilasciata** nell'ambito di **un sistema di garanzie di origine equivalente a quello stabilito** dalla presente direttiva.

Emendamento

c) l'elettricità è oggetto di una garanzia di origine **e di un certificato contabile di trasferimento entrambi rilasciati** nell'ambito di **sistemi equivalenti a quelli stabiliti** dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo delle energie rinnovabili è cruciale per la sicurezza energetica dei paesi interessati e dell'UE. Le importazioni potenziali nell'UE di energie rinnovabili provenienti da tali paesi hanno senso solo se le energie rinnovabili sono aggiuntive.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e il riscaldamento o il raffreddamento prodotto da fonti energetiche rinnovabili in impianti di capacità minima pari a 5 MWth sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, **a fini informativi**, l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e il riscaldamento o il raffreddamento prodotto da fonti energetiche rinnovabili in impianti di capacità minima pari a 5 MWth sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Come descritto nella direttiva sul mercato interno dell'elettricità, la garanzia di origine ha la funzione di comprovare che una determinata quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili a fini informativi inerenti all'elettricità.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) il tipo di qualsiasi regime di sostegno utilizzato per la produzione della rispettiva unità di energia; e

Or. en

Motivazione

Per evitare duplicazioni contabili e accrescere la trasparenza, è necessario che ciascuna garanzia di origine precisi anche il tipo di regime di sostegno eventualmente ricevuto dallo specifico impianto di produzione a energia rinnovabile.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) se l'impianto a energia rinnovabile ha comportato o meno una produzione supplementare di energia rinnovabile conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le garanzie di origine specificano altresì se per la rispettiva unità di energia sono stati emessi certificati contabili di trasferimento.

Or. en

Motivazione

Le garanzie di origine e i certificati contabili di trasferimento svolgono due funzioni diverse, un dato questo che deve essere chiaro quando i due documenti elettronici vengono emessi per lo stesso MWh di energia rinnovabile.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, ove sia stata rilasciata una garanzia di origine in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/8/CE in materia di fonti energetiche rinnovabili generate in un impianto di cogenerazione, non occorra rilasciare un'ulteriore garanzia di origine ai sensi del presente articolo. Lo stesso dicasi nel caso in cui siano state fornite altre prove che possono essere utilizzate ai fini dell'obbligo di informativa ai sensi della direttiva 2003/54/CE.

Or. en

Motivazione

Per evitare il doppio computo, va rilasciata soltanto una garanzia di origine per la quota di energia rinnovabile.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri possono limitare le esportazioni della garanzia di origine se la rispettiva unità di energia ha beneficiato di un regime di sostegno nazionale.

Or. en

Motivazione

Le energie rinnovabili che beneficiano di un'eventuale regime di sostegno non dovrebbero essere vendute ad altri paesi come energie pulite a buon mercato.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4c. Le garanzie di origine non comportano di per sé il diritto a beneficiare del regime nazionale di sostegno.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Certificati contabili di trasferimento dell'elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento prodotti da fonti energetiche

rinnovabili

1. Gli Stati membri che decidono volontariamente di avvalersi del regime di flessibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) predispongono un sistema in virtù del quale si rilascia un certificato contabile di trasferimento in risposta a una richiesta di un produttore di energia rinnovabile. Gli Stati membri che accettano volontariamente di usare certificati contabili obiettivo per il computo di progetti comuni previsti nell'ambito dell'opzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera c), predispongono un sistema in virtù del quale si rilascia un certificato contabile di trasferimento per i progetti di energia rinnovabile in oggetto.

Un certificato contabile di trasferimento corrisponde a un quantitativo standard di 1 MWh. Per ogni MWh di energia prodotta non può essere rilasciato più di un certificato contabile di trasferimento.

2. In certificati contabili di trasferimento sono rilasciati, trasferiti e annullati elettronicamente. Essi sono precisi, affidabili e a prova di frode.

I certificati contabili di trasferimento indicano almeno:

a) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia e le date di inizio e di fine della sua produzione;

b) se il certificato contabile di trasferimento riguarda:

i) l'elettricità; o

ii) il riscaldamento e/o il raffreddamento;

c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta e la data di messa in servizio;

d) la data e il paese di rilascio e il numero unico per ogni certificato contabile di trasferimento;

e) l'importo e il tipo di eventuali aiuti all'investimento concessi a favore dell'impianto; e

f) il tipo dell'eventuale regime di sostegno utilizzato per la produzione della rispettiva unità di energia.

I certificati contabili di trasferimento specificano altresì se per la rispettiva unità di energia sono state emesse garanzie di origine.

3. Gli Stati membri di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) riconoscono i certificati contabili di trasferimento emessi da altri Stati membri menzionati nel medesimo articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) riconoscono i certificati contabili di trasferimento per i progetti comuni in questione. Il rifiuto da parte di uno Stato membro di cui al presente paragrafo di riconoscere un certificato contabile di trasferimento deve basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Qualora uno Stato membro rifiuti di riconoscere un certificato contabile di trasferimento rilasciato da un altro Stato membro di cui al presente paragrafo, la Commissione può adottare una decisione che obbliga lo Stato membro a riconoscere detto certificato.

Tuttavia, gli Stati membri che non si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) non sono tenuti a riconoscere i certificati contabili obiettivo emessi da altri Stati membri.

4. Gli Stati membri assicurano che tutti i certificati contabili di trasferimento relativi all'energia da fonti rinnovabili generata nel corso di un determinato anno civile siano rilasciati entro e non oltre tre mesi dalla fine dell'anno in oggetto.

5. I certificati contabili di trasferimento non comportano di per sé il diritto a beneficiare di un regime nazionale di sostegno.

Or. en

Motivazione

I certificati contabili di trasferimento per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento ottenuti da fonti energetiche rinnovabili costituiscono regimi volontari cui possono far ricorso alcuni Stati membri per organizzare la loro flessibilità nei confronti di altri Stati membri.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Organismi competenti e registro delle
garanzie di origine

Emendamento

Organismi competenti e registro delle
garanzie di origine **e certificati contabili di
trasferimento**

Or. en

Motivazione

È opportuno che un organismo competente unico sia responsabile delle garanzie di origine e, se scelti volontariamente da uno Stato membro, dei certificati contabili di trasferimento.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) creare e tenere il registro nazionale
delle garanzie di origine;

Emendamento

(a) creare e tenere il registro nazionale
delle garanzie di origine **e, se si avvalgono
degli strumenti di flessibilità di cui
all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) o
c), dei certificati contabili di
trasferimento;**

Or. en

Motivazione

È opportuno che un solo organismo competente sia responsabile delle garanzie di origine e, se scelti volontariamente da uno Stato membro, dei certificati contabili di trasferimento.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) rilasciare le garanzie di origine;

Emendamento

(b) rilasciare le garanzie di origine ***e, se si avvalgono degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) o c), i certificati contabili di trasferimento;***

Or. en

Motivazione

È opportuno che un solo organismo competente sia responsabile delle garanzie di origine e, se scelti volontariamente da uno Stato membro, dei certificati contabili di trasferimento.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) registrare *il* trasferimento delle garanzie di origine;

Emendamento

(c) registrare *il* trasferimento delle garanzie di origine ***e, se si avvalgono degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) o c), i certificati contabili di trasferimento;***

Or. en

Motivazione

È opportuno che un solo organismo competente sia responsabile delle garanzie di origine e, se scelti volontariamente da uno Stato membro, dei certificati contabili di trasferimento.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) annullare le garanzie di origine;

Emendamento

(d) annullare le garanzie di origine **e, se si avvalgono degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) o c), i certificati contabili di trasferimento;**

Or. en

Motivazione

È opportuno che un solo organismo competente sia responsabile delle garanzie di origine e, se scelti volontariamente da uno Stato membro, dei certificati contabili di trasferimento.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) pubblicare una relazione annuale sul numero di garanzie di origine **rilasciate, trasferite** a o da ognuno degli altri organismi competenti e annullate.

Emendamento

(a) pubblicare una relazione annuale sul numero di garanzie di origine **e, se si avvalgono degli strumenti di flessibilità in cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) o c), di certificati contabili di trasferimento, rilasciati, trasferiti** a o da ognuno degli altri organismi competenti **e annullati;**

Or. en

Motivazione

È opportuno che un solo organismo competente sia responsabile delle garanzie di origine e, se scelti volontariamente da uno Stato membro, dei certificati contabili di trasferimento.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel registro nazionale delle garanzie di origine sono iscritte tutte le garanzie di origine **detenute** da ogni singolo soggetto. Una garanzia di origine può essere registrata in un solo registro.

Emendamento

3. Nel registro nazionale delle garanzie di origine **e, se si avvalgono degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) o c), dei certificati contabili di trasferimento, sono iscritte tutte le garanzie di origine e i certificati contabili di trasferimento detenuti** da ogni singolo soggetto. Una garanzia di origine può essere registrata in un solo registro.

Or. en

Motivazione

È opportuno che un solo organismo competente sia responsabile delle garanzie di origine e, se scelti volontariamente da uno Stato membro, dei certificati contabili di trasferimento.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'organismo nazionale competente è l'unico organismo competente per le garanzie di origine e per i certificati contabili di trasferimento, purché scelti volontariamente da uno Stato membro, come pure per tutti gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nello Stato membro in questione. L'organismo competente non si occupa del rilascio delle garanzie di origine e dei certificati contabili di trasferimento degli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili in altri Stati membri. Gli Stati membri garantiscono che non sia violata la sfera di responsabilità degli organismi competenti istituiti in altri Stati membri ai

sensi della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

È opportuno che un solo organismo competente sia responsabile delle garanzie di origine e, se scelti volontariamente da uno Stato membro, dei certificati contabili di trasferimento.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la produzione dell'unità di elettricità da fonti energetiche rinnovabili o la produzione dell'unità di riscaldamento o di raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili in impianti di capacità minima pari a 5 MWth beneficia di sostegno in forma di tariffe di riacquisto, di sovvenzioni, di sgravi fiscali o di pagamenti a seguito di gare d'appalto; in tal caso la garanzia viene presentata all'organismo competente designato dallo Stato membro che ha creato il regime di sostegno; **soppresso**

Or. en

Motivazione

Così come definita, la garanzia di origine è un documento elettronico che serve a provare che un determinato quantitativo di energia è stato prodotto da fonti rinnovabili ai fini dell'informativa obbligatoria in materia di elettricità. L'emendamento è inteso a chiarire questo punto.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'unità di elettricità da fonti energetiche rinnovabili o l'unità di riscaldamento o di **soppresso**

raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili prodotta in impianti di capacità minima pari a 5 MWth viene presa in considerazione ai fini della valutazione del rispetto di obblighi in materia di energie rinnovabili; in tal caso la garanzia di origine viene presentata all'organismo competente designato dallo Stato membro che ha stabilito l'obbligo; o

Or. en

Motivazione

Così come definita, la garanzia di origine è un documento elettronico che serve a provare che un determinato quantitativo di energia è stato prodotto da fonti rinnovabili ai fini dell'informativa obbligatoria in materia di elettricità. L'emendamento è inteso a chiarire questo punto.

Emendamento 60

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c**

Testo della Commissione

c) un fornitore di energia o un consumatore di energia sceglie di utilizzare una garanzia di origine per provare la quota o la quantità di energia rinnovabile nel suo mix energetico, **senza beneficiare di regimi di sostegno conformemente alle lettere a) e b)**; in tal caso, la garanzia di origine è presentata all'organismo competente designato dallo Stato membro nel quale l'energia descritta dal mix energetico in questione viene consumata.

Emendamento

un fornitore di energia o un consumatore di energia sceglie di utilizzare una garanzia di origine per provare la quota o la quantità di energia rinnovabile nel suo mix energetico, **per adempiere in particolare all'obbligo di informativa in materia di elettricità [direttiva 2003/54/CE]**; in tal caso, la garanzia di origine è presentata all'organismo competente designato dallo Stato membro nel quale l'energia descritta dal mix energetico in questione viene consumata.

Or. en

Motivazione

Così come definita, la garanzia di origine è un documento elettronico che serve a provare che un determinato quantitativo di energia è stato prodotto da fonti rinnovabili ai fini dell'informativa obbligatoria in materia di elettricità. L'emendamento è inteso a chiarire questo punto.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono imporre al fornitore di energia o al consumatore di energia in oggetto di chiedere l'annullamento di un certificato contabile di trasferimento unitamente a ciascuna garanzia di origine se quest'ultima specifica che è stato rilasciato un certificato contabile obiettivo per la rispettiva unità di energia.

Or. en

Motivazione

È ragionevole permettere agli Stati membri che importano elettricità ottenuta da fonti di energia rinnovabili di chiedere che tali importazioni contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo nazionale.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando presenta una o più garanzie di origine ad un organismo competente conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), l'operatore:

a) chiede il rilascio di garanzie di origine, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, per tutta la produzione futura di energia da fonti rinnovabili dallo stesso impianto;

b) chiede l'annullamento di dette garanzie di origine allo stesso organismo competente.

2. L'organismo competente annulla le garanzie di origine presentate ai sensi del paragrafo 1 immediatamente dopo la loro presentazione.

Motivazione

Le garanzie di origine devono essere annullate non appena siano state presentate all'autorità competente.

Emendamento 63

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Quando un organismo competente annulla una garanzia di origine, è soppresso dal registro un quantitativo equivalente di energia da fonti rinnovabili ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa previsti dalla presente direttiva in materia di elettricità, riscaldamento e raffreddamento. Tale soppressione è intesa a evitare il doppio computo dell'elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento divulgati ottenuti da fonti di energia rinnovabili.

Motivazione

Le garanzie di origine devono essere annullate non appena sono state presentate all'autorità competente onde evitare il doppio computo dei certificati di informativa.

Emendamento 64

**Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Richiesta di annullamento dei certificati contabili di trasferimento

1. Gli Stati membri che decidono di optare per i regimi di flessibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera a) o c) e fintanto che vi fanno ricorso, esigono che sia chiesto a un organismo competente designato ai sensi dell'articolo 7 l'annullamento di un certificato contabile di trasferimento, corrispondente all'unità di energia in questione, se:

a) la produzione dell'unità di elettricità da fonti energetiche rinnovabili o la produzione dell'unità di riscaldamento o di raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili in impianti di capacità minima pari a 5 MW_{th} beneficia di sostegno in forma di tariffe di riacquisto, di sovvenzioni, di sgravi fiscali o di pagamenti a seguito di gare d'appalto; in tal caso il certificato contabile di trasferimento è presentato all'organismo competente designato dallo Stato membro che ha istituito il regime di sostegno;

b) l'unità di elettricità da fonti energetiche rinnovabili o l'unità di riscaldamento o di raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili prodotta in impianti di capacità minima pari a 5 MW_{th} viene presa in considerazione ai fini della valutazione del rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili; in tal caso il certificato contabile di trasferimento è presentato all'organismo competente designato dallo Stato membro che ha stabilito l'obbligo.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che il certificato contabile di trasferimento sia presentato all'organo competente unitamente alla garanzia di origine rilasciata per l'unità di energia in questione.

3. Quando presenta uno o più certificati contabili di trasferimento ad un organismo competente ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b), l'operatore:

a) chiede il rilascio di certificati contabili di trasferimento ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, per tutta la produzione futura di energia da fonti rinnovabili dallo stesso impianto;

b) chiede l'annullamento di detti certificati contabili di trasferimento allo stesso organismo competente.

4. Gli Stati membri autorizzano gli operatori a chiedere a un organismo competente l'annullamento di certificati contabili di trasferimento, su base volontaria, ad esempio per garantire l'addizionalità di un prodotto energetico ecologico offerto ai consumatori.

5. L'organismo competente annulla i certificati contabili di trasferimento presentati ai sensi di paragrafi 1 e 3 e dell'articolo 8, paragrafo 1 bis immediatamente dopo la loro presentazione.

6. L'annullamento dei certificati contabili di trasferimento non può essere richiesto ad un organismo competente trascorso un anno dalla data di rilascio.

Or. en

Motivazione

Per gli stati membri che optano per taluni regimi di flessibilità, i certificati contabili di trasferimento possono rappresentare uno strumento per il computo dei trasferimenti.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Trasferimento delle garanzie di origine

Emendamento

Regimi nazionali di sostegno e strumenti di flessibilità

Or. en

Motivazione

L'articolo così come modificato riguarda i regimi nazionali di sostegno e gli strumenti di flessibilità di cui possono avvalersi gli Stati membri.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri la cui quota di energia da fonti rinnovabili è pari o superiore alla traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte B nel biennio immediatamente precedente possono chiedere agli organismi competenti designati ai sensi dell'articolo 7 di trasferire ad un altro Stato membro le garanzie di origine di cui è stato chiesto l'annullamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1. Dette garanzie di origine sono immediatamente annullate dall'organismo competente nello Stato membro ricevente.

Emendamento

1. I regimi nazionali di sostegno per la promozione delle energie rinnovabili costituiscono lo strumento più importante per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Gli Stati membri sono liberi di scegliere regimi di sostegno diversi per l'energia ottenuta da fonti rinnovabili.

1 bis. In assenza di un regime di sostegno a livello comunitario e al fine di garantire che i regimi nazionali di sostegno siano in grado di conseguire efficacemente gli obiettivi della presente direttiva, spetta agli Stati membri decidere se e in che misura intendono riconoscere all'energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri il diritto di beneficiare del proprio regime nazionale di sostegno.

Or. en

Motivazione

Lo strumento chiave per la promozione delle energie rinnovabili è rappresentato dai regimi di sostegno in vigore negli Stati membri. Essi svolgono un ruolo preponderante nel conseguimento degli obiettivi in questione e sono soggetti al principio di sussidiarietà.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Accanto ai regimi nazionali di sostegno e allo scopo di agevolare la flessibilità nel conseguimento degli obiettivi nazionali ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri possono collaborare su base volontaria nell'ambito di una o più delle seguenti azioni:

a) gli Stati membri possono decidere di rilasciare certificati contabili di trasferimento (CCT) ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, onde renderli trasferibili tra diverse persone. I trasferimenti possono accompagnare il trasferimento dell'energia cui si riferisce il certificato contabile di trasferimento o avvenire in maniera indipendente da esso. I trasferimenti di CCT tra diverse persone di diversi Stati membri possono essere effettuati soltanto se:

– lo Stato membro di emissione del CCT ha superato gli obiettivi intermedi minimi vincolanti di cui all'allegato I, parte B, nel biennio immediatamente precedente al periodo di validità del trasferimento,

– il CCT è stato rilasciato in relazione all'energia da fonti rinnovabili prodotta in impianti messi in servizio dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva;

b) due o più Stati membri possono decidere di trasferire statisticamente tra di loro energia da fonti rinnovabili allo scopo di contabilizzarla per il conseguimento dei loro obiettivi nazionali. Il volume che uno Stato membro può trasferire a un altro Stato membro nell'ambito dell'opzione in oggetto non può superare il volume totale di energia da fonti rinnovabili che ha beneficiato di un regime di sostegno gestito dallo Stato membro in questione. Uno Stato membro può trasferire statisticamente a un altro Stato membro energia da fonti rinnovabili soltanto se la sua quota di energia ottenuta da fonti

rinnovabili è superiore agli obiettivi intermedi minimi vincolanti di cui all'allegato I, parte B, nel biennio immediatamente precedente al periodo di validità del trasferimento. I predetti trasferimenti acquisiscono validità soltanto allorché tutti gli Stati membri coinvolti ne abbiano dato notifica alla Commissione;

c) gli Stati membri possono concordare progetti comuni nell'ambito dei quali uno o più Stati membri (paesi investitori) finanziano un progetto di energia rinnovabile in un altro Stato membro (paese d'accoglienza). In tal caso, il paese d'accoglienza e il paese investitore possono trasferire statisticamente tra di loro energia da fonti rinnovabili oppure il paese d'accoglienza rilascia certificati contabili di trasferimento per l'energia prodotta nell'ambito del progetto di energia rinnovabile in questione e trasmette tali certificati al paese investitore. In base all'opzione c) uno Stato membro può diventare paese di accoglienza di progetti comuni soltanto se la sua quota di energia da fonti rinnovabili nel biennio immediatamente precedente al periodo in cui viene concordato il progetto comune supera la traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte B, di un volume almeno uguale al volume di energia rinnovabile che si intende produrre nell'ambito del progetto comune in questione;

d) due o più Stati membri possono decidere di comune accordo di conformarsi all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, ponendo in essere ad esempio regimi transfrontalieri comuni oppure aprendo il loro regime di sostegno all'energia prodotta da altri Stati membri.

Se due o più Stati membri decidono, su base volontaria, di perseguire in comune gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, l'obiettivo generale e gli obiettivi intermedi vincolanti sono calcolati per il gruppo di Stati membri coinvolti come media dei loro obiettivi intermedi individuali e dell'obiettivo generale minimo di cui all'allegato I, parti A

e B, ponderati in base al previsto consumo energetico finale di ciascuno Stato membro coinvolto fino al 2020.

Or. en

Motivazione

Per conseguire l'obiettivo generale, la maggior parte dello sforzo ricadrà sulle misure nazionali. A tale proposito, è fondamentale che i governi siano in grado di concepire regimi di sostegno che meglio si confanno alla situazione nazionale. I trasferimenti tra persone, i trasferimenti statistici, i progetti comuni o i regimi transfrontalieri comuni sono tutti strumenti flessibili di cui possono avvalersi gli Stati membri che decidono, su base volontaria, di raggiungere insieme i rispettivi obiettivi.

Emendamento 68

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. In deroga all'articolo 8 bis, paragrafo 3, gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al paragrafo 1 ter, lettere a) o d), possono decidere di autorizzare gli operatori a chiedere l'annullamento di certificati contabili di trasferimento a diversi organismi competenti negli Stati membri che si avvalgono delle medesime opzioni di flessibilità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza tra l'articolo 9 e l'articolo 8 bis.

Emendamento 69

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono creare un

2. Gli Stati membri possono creare un

sistema di autorizzazione preliminare per il trasferimento **delle garanzie di origine** a o da soggetti in altri Stati membri se, in mancanza di un tale sistema, il trasferimento delle garanzie di origine a o dallo Stato membro interessato potrebbe pregiudicare la loro capacità di garantire un approvvigionamento energetico sicuro ed equilibrato **o di** compromettere il conseguimento degli obiettivi ambientali sui quali si basa il loro regime di sostegno.

sistema di autorizzazione preliminare per il trasferimento **dei certificati contabili di trasferimento** a o da soggetti in altri Stati membri se, in mancanza di un tale sistema, il trasferimento delle garanzie di origine a o dallo Stato membro interessato potrebbe pregiudicare la loro capacità di garantire un approvvigionamento energetico sicuro ed equilibrato, compromettere il conseguimento degli obiettivi ambientali sui quali si basa il loro regime di sostegno **o pregiudicare la loro capacità di ottemperare all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.**

Or. en

Motivazione

Poiché i piani d'azione nazionali e i regimi nazionali di sostegno costituiranno il grosso dell'obbiettivo generale, occorre garantire il buon funzionamento degli stessi.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono creare un sistema di autorizzazione preliminare per il trasferimento di garanzie di origine a soggetti in altri Stati membri se, in mancanza di un tale sistema, il trasferimento delle garanzie di origine potrebbe pregiudicare la loro capacità di rispettare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 o di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili sia in linea o superi la traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte B.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché i piani d'azione nazionali e i regimi nazionali di sostegno costituiranno il grosso dell'obiettivo generale, occorre garantire il buon funzionamento degli stessi.

Emendamento 71

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate conformemente al paragrafo 2, le garanzie di origine possono essere trasferite tra soggetti in Stati membri diversi, a condizione che esse siano state rilasciate per l'energia da fonti rinnovabili prodotta in impianti messi in servizio dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

soppresso

Il trasferimento può accompagnare il trasferimento dell'energia alla quale la garanzia di origine si riferisce, o avvenire in maniera indipendente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a sopprimere un punto della proposta della Commissione che non è più necessario.

Emendamento 72

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2014, purché i relativi dati siano disponibili, la Commissione valuta l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di trasferimento delle garanzie di origine tra Stati membri, nonché i costi e i

5. Entro il 31 dicembre 2014, purché i relativi dati siano disponibili, la Commissione valuta l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia *di strumenti di flessibilità* tra Stati membri, nonché i costi e i benefici del

benefici del sistema. Se necessario, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

sistema. Se necessario, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Occorre valutare gli strumenti di flessibilità istituiti dalla presente direttiva.

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 10

Testo della Commissione

Articolo 10

Effetti dell'annullamento *delle garanzie di origine*

Quando un organismo competente annulla **una garanzia di origine non emessa** dall'organismo stesso, ai fini della determinazione del rispetto dei requisiti della presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali, una quantità equivalente di energia da fonti rinnovabili:

a) viene dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, in relazione all'anno di produzione dell'energia specificata **nella garanzia di origine**, per misurare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro dell'organismo competente che ha rilasciato **la garanzia di origine**; e

b) viene aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, in relazione all'anno di produzione dell'energia specificata **nella garanzia di origine**, per misurare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro dell'organismo competente che ha annullato **la garanzia di origine**.

Emendamento

Articolo 10

Effetti dell'annullamento *dei certificati contabili di trasferimento*

1. Quando un organismo competente annulla **un certificato contabile di trasferimento non emesso** dall'organismo stesso, ai fini della determinazione del rispetto dei requisiti della presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali, una quantità equivalente di energia da fonti rinnovabili:

a) viene dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, in relazione all'anno di produzione dell'energia specificata **nel certificato contabile di trasferimento**, per misurare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro dell'organismo competente che ha rilasciato **il certificato contabile di trasferimento**; e

b) viene aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, in relazione all'anno di produzione dell'energia specificata **nel certificato contabile di trasferimento**, per misurare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro dell'organismo competente che ha annullato **il certificato contabile di trasferimento**.

Motivazione

L'emendamento è inteso a illustrare le modalità di computo degli strumenti di flessibilità.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I certificati contabili di trasferimento presentati agli organismi competenti su base volontaria ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, non contribuiscono a determinare la conformità di uno Stato membro con i requisiti previsti dalla presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali. Pertanto, il quantitativo equivalente di energia da fonti rinnovabili è dedotto ai sensi del paragrafo 1 bis del presente articolo ma non è aggiunto a uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 ter.

Motivazione

L'emendamento è inteso a illustrare le modalità di computo degli strumenti di flessibilità.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Ove sia entrato in vigore l'accordo raggiunto tra due o più Stati membri di trasferire statisticamente tra di loro energia da fonti rinnovabili conformemente all'opzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, lettera b), il predetto trasferimento ha lo stesso valore, nel determinare la conformità con i requisiti previsti dalla

presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, del trasferimento di un numero corrispondente di certificati contabili di trasferimento relativi ai rispettivi anni di produzione energetica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a illustrare le modalità di computo degli strumenti di flessibilità.

Emendamento 76

**Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Meccanismo di sanzioni dirette

1. Onde assicurare che gli Stati membri si conformino chiaramente e rigorosamente agli obiettivi della presente direttiva, la Commissione istituisce un meccanismo di sanzioni dirette nei loro confronti.

2. La Commissione commina sanzioni dirette agli Stati membri che vengono meno ai requisiti della presente direttiva, non raggiungendo gli obiettivi intermedi vincolanti di cui all'allegato I, parte B, nel biennio immediatamente precedente, e che non riescono a dimostrare di aver ricevuto certificati contabili di trasferimento da uno Stato membro terzo (che ha superato i propri obiettivi), ai sensi degli articoli 3 e 9. Nel caso di progetti comuni o di piani d'azione nazionali comuni tra due o più Stati membri, la Commissione commina sanzioni comuni agli Stati membri che partecipano alla rispettiva attuazione comune o al rispettivo piano comune o che sono venuti meno agli obiettivi vincolanti comuni della traiettoria indicativa.

3. La Commissione adotta le misure necessarie all'attuazione del paragrafo 1 e, più in particolare, alla definizione entro e non oltre la fine del 2010, dei necessari orientamenti, dei metodi di computo e raccolta delle sanzioni per inadempienza, nonché all'adozione di disposizioni dettagliate per l'istituzione e la gestione amministrativa di un apposito fondo in cui affluiscono le entrate in questione, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (entrate a destinazione specifica). Le suddette misure di attuazione devono prevedere altresì disposizioni sulla gestione e l'impiego del fondo in oggetto ai fini del finanziamento di progetti di energia rinnovabile negli Stati membri che hanno superato i loro obiettivi e, in generale, ai fini del miglioramento e il potenziamento della ricerca, della produzione e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili e di una maggiore efficienza energetica nell'Unione europea.

4. La Commissione avvia una procedura di sanzioni dirette non appena la valutazione di una relazione di uno Stato membro dimostri che quest'ultimo è inadempiente o non appena siano state raccolte delle prove dalle quali si evince, in qualsiasi momento, l'inadempienza di uno Stato membro ai propri obblighi.

5. Le sanzioni sono calcolate in base al deficit di MWh di energia rinnovabile da parte di uno Stato membro rispetto al suo obiettivo vincolante e sono fissate a un livello tale da costituire un forte incentivo per gli Stati membri a investire nell'energia da fonti rinnovabili, allo scopo di raggiungere e addirittura superare gli obiettivi nazionali.

6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della

decisione 1999/468/CE.

7. Il pagamento della sanzione non dispensa lo Stato membro dall'obbligo di conseguire i propri obiettivi intermedi vincolanti di cui all'allegato I, parte B, e l'obiettivo generale di cui alla terza colonna della tabella dell'allegato I. Anche in questo caso si applica l'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La legislazione comunitaria utilizza da tempo quote e prelievi in qualità di strumenti normativi. Ora, nell'ambito della politica ambientale, è opportuno prevedere sanzioni per indurre gli Stati membri all'adempimento. Le sanzioni vanno fissate a un livello tale da costituire un forte incentivo per gli Stati membri a investire nell'energia da fonti rinnovabili, affinché raggiungano e addirittura superino i loro obiettivi nazionali. In base a considerazioni attuali di ordine economico, 90 EUR per ogni MWh perso di energia da fonti rinnovabili rappresenterebbe un importo base adeguato per una sanzione

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Protezione dei consumatori

- 1. Gli Stati membri che hanno creato regimi di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili impongono il rilascio di garanzie di origine per la produzione di energia che beneficia di un sostegno. Essi precisano inoltre in che modo tali garanzie di origine sono assegnate ai consumatori finali di energia o ai loro fornitori.***
- 2. Gli Stati membri impongono ai fornitori che vendono energia da fonti rinnovabili ai consumatori finali di presentare ogni anno, su base volontaria, all'organismo competente dello Stato***

membro in questione certificati contabili di trasferimento, conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 4. Tali certificati corrispondono ad almeno un terzo della quota di energia da fonti rinnovabili venduta ai consumatori finali.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto di tali requisiti.

Or. en

Motivazione

L'elettricità da fonti rinnovabili ("elettricità verde") dovrebbe garantire al consumatore un'offerta addizionale rispetto ai regimi di sostegno nazionali esistenti. Ciò può avvenire acquistando certificati contabili di trasferimento su base volontaria.

Emendamento 78

**Proposta di direttiva
Articolo 12 – titolo**

Testo della Commissione

Articolo 12

Procedure amministrative,
regolamentazioni e codici

Emendamento

Articolo 12

Procedure amministrative,
regolamentazioni, codici **e finanziamenti**

Or. en

Motivazione

L'accesso ai finanziamenti è cruciale ai fini del necessario sviluppo delle energie rinnovabili in Europa.

Emendamento 79

**Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2, alinea**

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano in particolare

Emendamento

Gli Stati membri assicurano in particolare,

che:

entro il 31 dicembre 2010, che:

Or. en

Motivazione

È necessario fissare un termine preciso entro il quale gli Stati membri devono proporre misure concrete relative alle procedure amministrative, alle regolamentazioni e alle norme per la promozione delle energie rinnovabili.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) venga creato un organismo amministrativo unico incaricato di trattare le domande di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze per gli impianti a energia rinnovabile e di assistere i richiedenti;

Or. en

Motivazione

L'esistenza di uno "sportello unico" incaricato di coordinare tutte le autorizzazioni necessarie ai diversi livelli amministrativi consentirà una migliore razionalizzazione degli investimenti nelle energie rinnovabili. Ciascuno Stato membro dovrebbe creare un organismo amministrativo unico al più tardi entro il 31 dicembre 2010.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengono pienamente conto delle specificità di ogni tecnologia

(c) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze **e la loro applicazione** siano oggettive, trasparenti, non discriminatorie, **proporzionate e necessarie** e tengono pienamente conto delle specificità di ogni

per le energie rinnovabili;

tecnologia per le energie rinnovabili;

Or. en

Motivazione

Non si possono accettare abusi o ostacoli artificiali per i progetti nel settore delle energie rinnovabili, come ad esempio un loro trattamento ingiustificato al pari dei progetti che comportano un elevato rischio per la salute. L'amministrazione competente per l'autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze deve agire in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato nel disciplinare progetti specifici.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f)

Testo della Commissione

(f) vengano previste procedure di autorizzazione meno gravose per i progetti di piccole dimensioni; e

Emendamento

(f) vengano previste procedure di autorizzazione meno gravose per i progetti di piccole dimensioni **e che per gli impianti decentrati per le energie rinnovabili, come ad esempio gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, le stufe a biomassa di piccole dimensioni e i piccoli impianti di microgenerazione con utilizzo di biogas, le autorizzazioni siano sostituite da una semplice notifica all'ente competente;** e

Or. en

Motivazione

La semplice notifica al posto di autorizzazioni gravose permetterà di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili su piccola scala e decentrate.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri definiscono

Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono

chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme europee, quali marchi di qualità ecologica, etichette energetiche e altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità a dette norme. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi devono essere certificati.

chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme europee, quali marchi di qualità ecologica, etichette energetiche e altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità a dette norme. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi devono essere certificati ***e non dovrebbero impedire l'accesso ai mercati nazionali.***

Or. en

Motivazione

Le specifiche tecniche nazionali non dovrebbero essere utilizzate per proteggere i mercati nazionali.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri impongono agli organi amministrativi locali e regionali l'obbligo di ***prendere in considerazione*** l'installazione di apparecchiature e sistemi di produzione di riscaldamento o di raffreddamento e di elettricità da fonti rinnovabili e l'installazione di apparecchiature e sistemi di riscaldamento o di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

Emendamento

3. Gli Stati membri impongono agli organi amministrativi locali e regionali l'obbligo di ***garantire*** l'installazione di apparecchiature e sistemi di produzione di riscaldamento o di raffreddamento e di elettricità da fonti rinnovabili e l'installazione di apparecchiature e sistemi di riscaldamento o di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

Or. en

Motivazione

Le amministrazioni locali e regionali devono dare attuazione alle decisioni europee e nazionali concernenti lo sviluppo delle energie rinnovabili e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza degli investimenti fissando norme chiare.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in materia edilizia, gli Stati membri impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi o ristrutturati. ***Ogni deroga rispetto a detti livelli minimi è trasparente e basata su criteri legati:***

(a) all'uso di edifici passivi, a basso consumo di energia o a zero consumo di energia; o

(b) alla limitata disponibilità di risorse energetiche rinnovabili al livello locale.

Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in materia edilizia, gli Stati membri impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi o ristrutturati.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di utilizzare energie da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e ristrutturati è fondamentale al fine di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri promuovono in modo proattivo sistemi di progettazione "energy plus" per gli edifici pubblici e privati a partire dal 2010 e rendono tali edifici obbligatori al più tardi nel 2015. Gli Stati membri esigono che i propri

edifici e gli edifici degli enti pubblici o parapubblici a livello nazionale, regionale e locale diventino progetti di punta per l'utilizzo delle energie rinnovabili e applichino gli standard "energy plus" a partire dal 2012.

I tetti di tutti gli edifici pubblici o parapubblici sono messi a disposizione di terzi per la realizzazione di investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri coordinano con le rispettive autorità locali e regionali i progetti per la ristrutturazione del parco immobiliare esistente, per l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento urbano esistenti o per la costruzione di nuovi, nonché per l'introduzione graduale delle energie rinnovabili.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Nel caso della biomassa, gli Stati membri **promuovono le** tecnologie di conversione che presentano un'efficienza di conversione di almeno l'85% per le applicazioni residenziali e commerciali e di almeno il 70% per le applicazioni industriali.

Emendamento

Nel caso della biomassa, gli Stati membri **prestano una particolare attenzione alle** tecnologie di conversione che presentano un'efficienza di conversione di almeno l'85% per le applicazioni residenziali e commerciali e di almeno il 70% per le applicazioni industriali.

Or. en

Motivazione

Nell'elaborazione dei regimi nazionali di sostegno gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle tecnologie che consentono i più elevati livelli di efficienza nella conversione della biomassa.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati membri promuovono le pompe di calore che soddisfano i requisiti minimi per il rilascio del marchio di qualità ecologica ai sensi della decisione 2007/742/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le pompe di calore che utilizzano l'aria ambiente non sono considerate come una fonte di energia rinnovabile. Esse figurano invece tra gli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica ai sensi della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso dell'energia solare, gli Stati membri promuovono le apparecchiature e i sistemi che presentano un'efficienza di conversione di almeno il 35%.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'idea della Commissione europea è controproducente in quanto costituirebbe una discriminazione contro gli impianti solari per la produzione di acqua calda non vetrificati e contro gli impianti di riscaldamento domestico ad energia solare di grandi dimensioni.

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. È necessario garantire un facile accesso ai finanziamenti pubblici e privati e ai progetti di interesse europeo nel settore delle energie rinnovabili.

Al fine di agevolare i finanziamenti per il raggiungimento dell'obiettivo del 20%, la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea presentano, al più tardi nel 2009, un'analisi e un piano finalizzati in particolare a:

- un uso più efficiente dei Fondi strutturali destinati alle energie rinnovabili,*
- un uso più efficiente e più esteso dei fondi della Banca europea degli investimenti e di altre istituzioni finanziarie pubbliche,*
- un migliore accesso al capitale di rischio, segnatamente attraverso l'analisi della fattibilità di un sistema di ripartizione del rischio per gli investimenti nelle energie rinnovabili nell'Unione europea analogamente all'iniziativa del Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF) che è riservata agli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica al di fuori dell'Unione europea.*

La Commissione europea analizza in particolare in che modo le nuove possibilità di finanziamento potrebbero essere utilizzate per accelerare i "progetti di interesse europeo nel settore delle energie rinnovabili" promuovendo in particolare:

- lo sviluppo di comunità e di città che utilizzano le energie rinnovabili al 100% o*

a un livello molto elevato nel quadro dell'iniziativa del "Patto tra sindaci",
– lo sviluppo dell'infrastruttura di rete necessaria per sviluppare il potenziale dell'energia eolica e marina off shore nel Mare del Nord e nel Mar Baltico,
– lo sviluppo di sistemi di riscaldamento o raffreddamento urbano basati sulla biomassa nella parte settentrionale e orientale dell'Unione europea, congiuntamente a un vasto programma di ammodernamento del parco immobiliare esistente,
– lo sviluppo di interconnettori con i paesi del Mediterraneo al fine di sfruttare pienamente il considerevole potenziale dell'energia eolica e dell'energia solare termica nella parte meridionale dell'Unione europea e nei paesi vicini.

Or. en

Motivazione

Gli sforzi per il raggiungimento dell'obiettivo globale del 20% saranno facilitati se le possibilità di finanziamento a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea saranno meglio utilizzate. Tali possibilità di finanziamento dovrebbero in primo luogo contribuire a innescare un rapido sviluppo dei quattro progetti di interesse europeo.

Emendamento 91

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di certificazione per gli installatori di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici e di **pompe di calore** di piccole dimensioni. Tali sistemi si basano sui criteri enunciati all'allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.

Emendamento

3. Gli Stati membri sviluppano sistemi di certificazione per gli installatori di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici e di **sistemi geotermici** di piccole dimensioni. Tali sistemi si basano sui criteri enunciati all'allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.

Motivazione

Le pompe di calore che utilizzano l'aria ambiente, a differenza delle pompe di calore che utilizzano l'energia geotermica, non figurano nella direttiva sulle energie rinnovabili.

Emendamento 92

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri elaborano orientamenti per gli urbanisti e gli architetti per consentire loro di considerare correttamente l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

Emendamento

4. Gli Stati membri elaborano orientamenti per gli urbanisti, **le imprese che operano nel settore dell'edilizia popolare, le agenzie immobiliari, gli amministratori locali** e gli architetti per consentire loro di considerare correttamente l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

Motivazione

È necessario coinvolgere tutti i soggetti che partecipano alla catena decisionale nel settore immobiliare.

Emendamento 93

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo**

Testo della Commissione

Articolo 14

Accesso alla rete **elettrica**

Emendamento

Articolo 14

Accesso alla rete, **alle condutture e ai sistemi di riscaldamento o raffreddamento urbano e loro funzionamento**

Motivazione

L'accesso all'infrastruttura è importante per tutte le energie rinnovabili, non solo per l'elettricità.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sviluppare l'infrastruttura di rete in modo da far fronte all'ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi gli interconnettori tra gli Stati membri.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sviluppare l'infrastruttura di rete, **nuovi impianti di stoccaggio e idonei strumenti di informazione e di comunicazione** in modo da far fronte all'ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, **in tempo utile e in linea con gli obiettivi di cui all'allegato I, lettere A e B**, ivi compresi gli interconnettori tra gli Stati membri **e i paesi terzi. Nei loro piani d'azione nazionali gli Stati membri valutano la necessità di estendere e/o di potenziare l'infrastruttura esistente per facilitare l'integrazione delle quantità di energie rinnovabili necessarie per conseguire gli obiettivi nazionali del 2020.**

Or. en

Motivazione

Capacità di stoccaggio supplementari e l'uso di strumenti informatici per migliorare i sistemi di gestione delle reti faciliteranno il passaggio alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri assicurano che i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. **Essi** provvedono altresì affinché l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario alla rete. Nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, i gestori della rete **di trasmissione** danno la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dalla sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Emendamento

2. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri assicurano che i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione **prioritarie** dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. **Gli Stati membri e le competenti autorità di regolamentazione** provvedono altresì affinché l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario alla rete. Nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, i gestori della rete **e le borse dell'energia elettrica** danno la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dalla sicurezza del sistema elettrico nazionale **e in conformità di regole operative che devono essere approvate dall'autorità competente. Sono ammesse deroghe a tale principio solamente nel caso in cui sia a rischio la sicurezza del sistema elettrico nazionale. L'onere della prova in caso di mancato rispetto del principio del dispacciamento prioritario spetta al gestore della rete o alla borsa dell'energia elettrica in questione e deve essere accompagnato da un sistema di compensazione per il produttore di energie rinnovabili danneggiato.**

Il gestore della rete e/o il gestore della borsa dell'energia elettrica deve pubblicare su Internet le questioni e le misure adottate.

Or. en

Motivazione

È necessario sottolineare il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione nella definizione delle norme relative alla rete. L'onere della prova per il mancato accesso prioritario spetta ai gestori della rete di trasmissione o alla borsa dell'energia elettrica e deve essere comunicato in modo trasparente.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri o le competenti autorità di regolamentazione assicurano che i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione pubblichino ogni due anni una relazione in cui indicano la capacità di connessione a ciascun nodo, senza e con restrizioni. In quest'ultimo caso, deve essere indicate la possibilità e la probabilità di riduzioni parziali.

Or. en

Motivazione

La trasparenza circa le capacità dei diversi punti nodali di una rete elettrica è cruciale per gli investitori.

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri impongono ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di elaborare e pubblicare norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, ***quali le connessioni alla rete e il potenziamento*** della rete, necessari per integrare i nuovi produttori

3. Gli Stati membri ***o le competenti autorità di regolamentazione*** impongono ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di elaborare e pubblicare norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, ***quale il miglioramento del funzionamento*** della rete, necessari per

che immettono nella rete interconnessa l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. ***Tali norme sono pubblicate entro il 30 giugno 2010.***

Or. en

Motivazione

Il funzionamento quotidiano della rete è diverso dal potenziamento della rete.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Queste norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e benefici della connessione dei predetti produttori alla rete e della situazione particolare dei produttori situati in regioni periferiche o a bassa densità di popolazione. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione.

Emendamento

Queste norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e ***dei benefici a lungo termine*** della connessione dei predetti produttori alla rete e della situazione particolare dei produttori situati in regioni periferiche o a bassa densità di popolazione. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione ***e devono essere elaborate dall'autorità nazionale di regolamentazione.***

Or. en

Motivazione

Il funzionamento quotidiano della rete è diverso dal potenziamento della rete.

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3 è attuata mediante un

meccanismo di regolamentazione basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tiene conto dei benefici che i produttori già connessi o che si conetteranno in seguito e i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione traggono dalle connessioni.

Or. en

Motivazione

La trasparenza è necessaria in sede di calcolo dei costi di cui all'articolo 3.

Emendamento 100

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. *Se necessario*, gli Stati membri **possono imporre** ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di sostenere, **in tutto o in parte**, i costi **di cui al paragrafo 3. Entro il 30 giugno 2011, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri rivedono il quadro e le norme per l'assunzione e la ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3 e adottano le misure necessarie per migliorarli, in modo da assicurare l'integrazione dei nuovi produttori ai sensi del predetto paragrafo.**

Emendamento

4. Gli Stati membri **impongono** ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di sostenere i costi **connessi al potenziamento della rete per permettere l'estensione delle energie rinnovabili su piccola e larga scala necessario per conseguire gli obiettivi nazionali minimi di cui all'allegato I. Tali costi sono autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione e sono ripartiti tra tutti i consumatori di energia.**

Or. en

Motivazione

Nel mercato europeo dell'energia sarebbe ingiusto che gli investitori nelle energie rinnovabili dovessero coprire i costi per l'adeguamento della rete, mentre i loro concorrenti, vale a dire i gestori dei grandi impianti di generazione esistenti, sono stati autorizzati a ripartire i costi durante le vaste operazioni di estensione della rete necessarie per la loro integrazione dagli anni Sessanta agli anni Ottanta.

Emendamento 101

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri impongono ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi produttori che desiderano connettersi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione. Gli Stati membri possono consentire ai produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili che desiderano connettersi alla rete di **indire una gara d'appalto per** i lavori di connessione.

Emendamento

5. Gli Stati membri **o le competenti autorità di regolamentazione** impongono ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi produttori che desiderano connettersi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione. Gli Stati membri **o le competenti autorità di regolamentazione** possono consentire ai produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili che desiderano connettersi alla rete di **realizzare in proprio** i lavori di connessione.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione sono l'autorità competente. Gli investitori nelle energie rinnovabili dovrebbero essere autorizzati a realizzare in proprio i lavori di connessione alla rete.

Emendamento 102

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3 è attuata mediante un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tiene conto dei benefici che i produttori già connessi o che si conletteranno in seguito e i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione traggono dalle connessioni.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Analogamente a quanto avvenuto negli ultimi quarant'anni, i costi del potenziamento e dell'estensione della rete saranno ripartiti tra tutti gli utenti della rete.

Emendamento 103

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. **Gli Stati membri** assicurano che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, tra cui in particolare l'elettricità da fonti rinnovabili prodotta nelle regioni periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

Emendamento

7. **Le autorità nazionali di regolamentazione** assicurano che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, tra cui in particolare l'elettricità da fonti rinnovabili prodotta nelle regioni periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. **Gli Stati membri** assicurano che la tariffazione da parte dei gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione per la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie alla connessione alla rete degli impianti. Tali riduzioni dei costi possono derivare dall'uso diretto della rete a bassa tensione.

Emendamento

8. **Le autorità nazionali di regolamentazione** assicurano che la tariffazione da parte dei gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione per la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie alla connessione alla rete degli impianti. Tali riduzioni dei costi possono derivare dall'uso diretto della rete a bassa tensione.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea mettono a punto un approccio coordinato allo sviluppo dell'energia eolica e marina off shore nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. Tale piano prevede una procedura di autorizzazione razionalizzata. La necessaria infrastruttura di rete off-shore e on-shore costituisce un progetto prioritario nel quadro dell'iniziativa relativa alle reti transeuropee (TEN).

La Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea mettono a punto un approccio coordinato allo sviluppo delle capacità di produrre energia eolica ed energia solare termica nella regione del Mediterraneo, sia nell'Unione europea che nei paesi terzi. La necessaria infrastruttura di rete costituisce un progetto prioritario nel quadro dell'iniziativa relativa alle reti transeuropee (TEN).

Or. en

Motivazione

Un approccio coordinato faciliterà lo sviluppo del potenziale dell'energia eolica e marina off-shore nel Mare del Nord e nel Mar Baltico come pure lo sviluppo del potenziale dell'energia solare termica e dell'energia eolica nella regione del Mediterraneo. I due progetti dovrebbero costituire una priorità nel quadro dell'iniziativa TEN.

Emendamento 106

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter. Gli Stati membri valutano le

necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per facilitare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Le reti del gas dovrebbero poter essere alimentate con gas prodotto a partire da biomassa, al fine di massimizzare l'utilizzo energetico del biogas dove esiste una domanda di riscaldamento o di raffreddamento.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 quater. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete del gas, gli Stati membri assicurano che i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione del gas presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione del gas prodotto da fonti energetiche rinnovabili. I costi di connessione alla rete, incluso il raccordo con il punto di connessione, il sistema di misurazione della pressione del gas, gli impianti per l'aumento della pressione e la misurazione calibrabile devono essere sostenuti dal gestore della rete e ripartiti tra i consumatori. Sono ammesse deroghe a tale principio qualora l'impianto per la produzione di gas a partire da fonti rinnovabili sia situato a oltre 15 km di distanza del gasdotto più vicino.

I gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione provvedono affinché il gas prodotto a partire da fonti rinnovabili abbia un accesso prioritario alla rete, qualora il gas sia compatibile con la rete.

Or. en

Motivazione

Per il gas prodotto a partire da fonti rinnovabili è opportuno elaborare un sistema analogo all'accesso prioritario concesso all'elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 quinquies. Gli Stati membri impongono ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione presenti sul loro territorio di comunicare i requisiti di qualità del gas prodotto a partire da fonti rinnovabili per l'integrazione nella rete, sulla base di norme trasparenti e non discriminatorie. Il gestore della rete è responsabile per l'odorazione e la misurazione della qualità del gas.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 sexies. Gli Stati membri forniscono incentivi finanziari per la costruzione e l'estensione di reti di riscaldamento per il trasporto di riscaldamento e raffreddamento prodotti da fonti energetiche rinnovabili.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo su ampia scala delle energie rinnovabili nei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento dipenderà dalla disponibilità della necessaria infrastruttura per il

riscaldamento e il raffreddamento urbano. Le autorità nazionali, regionali e locali svolgono un ruolo fondamentale a tale riguardo.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 8 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 septies. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sviluppare l'infrastruttura per il riscaldamento urbano in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffreddamento centrale in grandi impianti a biomassa, solari e geotermici. Nei rispettivi piani d'azione nazionali gli Stati membri valutano la necessità di costruire una nuova infrastruttura per facilitare l'integrazione delle quantità di riscaldamento e di raffreddamento prodotte centralmente da fonti rinnovabili, che sono necessarie per raggiungere gli obiettivi nazionali del 2020.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo su ampia scala delle energie rinnovabili nei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento dipenderà dalla disponibilità della necessaria infrastruttura per il riscaldamento e il raffreddamento urbano. Le autorità nazionali, regionali e locali svolgono un ruolo fondamentale a tale riguardo.

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 8 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 octies. Gli Stati membri definiscono obblighi vincolanti e incentivi per i sistemi di riscaldamento o raffreddamento urbano esistenti e futuri, al fine di facilitare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel riscaldamento e nel

raffreddamento.

Or. en

Motivazione

L'enorme potenziale della biomassa e dell'energia geotermica e solare per il riscaldamento e il raffreddamento deve essere integrato più rapidamente nei sistemi di riscaldamento o raffreddamento urbano esistenti e futuri.

Emendamento 112

Proposta di direttiva Allegato I – punto B - alinea

Testo della Commissione

*La traiettoria indicativa di cui all'articolo 3, paragrafo 2) **rispetta** le seguenti quote di energia da fonti rinnovabili:*

Emendamento

***Gli obiettivi intermedi minimi vincolanti** di cui all'articolo 3, paragrafo 2) **rispettano** le seguenti quote di energia da fonti rinnovabili:*

Or. en

Motivazione

Onde garantire il conseguimento degli obiettivi globali dell'Unione europea e degli Stati membri per il 2020, è necessario adottare anche obiettivi intermedi vincolanti. La traiettoria indicata nell'allegato I, punto B, parte da un livello molto basso e prevede il maggiore aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili solo negli ultimi anni prima del 2020. Se gli Stati membri non rispettano tali indicazioni, sarà molto difficile conseguire gli obiettivi nazionali per il 2020. Per tale motivo, la traiettoria indicata dovrebbe essere considerata come il minimo assolutamente necessario.

Emendamento 113

Proposta di direttiva Allegato II

Testo della Commissione

ALLEGATO II – Formula di
normalizzazione per il computo
dell'elettricità da energia idraulica

Emendamento

ALLEGATO II –

A. Formula di normalizzazione per il computo dell'elettricità da energia idraulica

Ai fini del computo dell'elettricità da energia idraulica in un dato Stato membro si applica la seguente formula:

$$Q_{N(norm)} = C_N * \left[\sum_{i=N-14}^N \frac{Q_i}{C_i} \right] / 15$$

dove

$N =$ N = anno di riferimento;

$Q_N(norm)$ = elettricità normalizzata generata da tutte le centrali idroelettriche dello Stato membro nell'anno N, a fini di computo;

Q_i = quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali dello Stato membro;

C_i = capacità totale installata, misurata in MW, di tutte le centrali dello Stato membro nell'anno i.

Ai fini del computo dell'elettricità da energia idraulica in un dato Stato membro si applica la seguente formula:

$$Q_{N(norm)} = C_N * \left[\sum_{i=N-14}^N \frac{Q_i}{C_i} \right] / 15$$

dove

$N =$ N = anno di riferimento;

$Q_N(norm)$ = elettricità normalizzata generata da tutte le centrali idroelettriche dello Stato membro nell'anno N, a fini di computo;

Q_i = quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali dello Stato membro;

C_i = capacità totale installata, misurata in MW, di tutte le centrali dello Stato membro nell'anno i.

B. B. Formula di normalizzazione per il computo dell'elettricità da energia eolica

Ai fini del computo dell'elettricità da energia eolica in un dato Stato membro si applica la seguente formula:

$$Q_{N(norm)} = C_N * \left[\sum_{i=N-6}^N \frac{Q_i}{C_i} \right] / 7$$

dove

$N =$ N = anno di riferimento;

$Q_N(norm)$ = elettricità normalizzata generata da tutte le centrali eoliche dello Stato membro nell'anno N, a fini di

computo;

Q_i = quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali dello Stato membro;

C_i = capacità totale installata, misurata in MW, di tutte le centrali dello Stato membro nell'anno i .

Or. en

Motivazione

Analogamente all'energia idraulica, l'energia eolica può registrare forti variazioni da un anno all'altro. Per non falsare gli obiettivi minimi intermedi vincolanti biennali, è opportuno "normalizzare" la performance dell'energia eolica in modo tale da rendere comparabili gli obiettivi minimi intermedi dell'Unione europea.

MOTIVAZIONE

Entrare nel secolo dell'energia rinnovabile

L'elaborazione della presente relazione coincide con un momento in cui il prezzo del petrolio si aggira intorno a 120 dollari al barile e i governi di tutto il mondo sono impegnati nei preparativi in vista della conferenza sul clima che si terrà nel 2009 a Copenaghen. Il regime energetico mondiale si trova ad affrontare una grave crisi ma, come spiega eloquentemente Jeremy Rifkin, la situazione attuale può altresì innescare nuove opportunità, nella forma di una ***terza rivoluzione industriale***, mediante lo sviluppo di tecnologie emergenti.

Sul piano industriale, nell'ambito di tale rivoluzione, l'UE può occupare una posizione di egemonia purché siano soddisfatte le seguenti tre condizioni: sottoporre la direttiva in questione a un opportuno processo di adeguamento, portare l'"intelligence delle risorse" e le energie rinnovabili al centro della nostra futura strategia di sicurezza climatica ed energetica, creare un contesto favorevole alla realizzazione di 4 progetti sull'energia rinnovabile di interesse europeo:

- un'***alleanza strategica con città e regioni in espansione*** in vista di un dispiegamento dal basso verso l'alto della grande varietà di tecnologie descritte nella relazione per il PE "21 renewables energy technologies for the XXI century" (21 tecnologie energetiche rinnovabili per il XXI secolo), in particolare per quanto concerne gli edifici come potenziali centrali elettriche.

- un approccio coordinato per lo sfruttamento dell'enorme potenziale di ***energia marina ed eolica off-shore del Mare del Nord e del Mar Baltico***

- un piano generale per l'***ammodernamento su ampia scala delle città dell'Europa centrale e orientale*** (parco edilizio, impianti di teleriscaldamento, trasporti pubblici) coniugato alla ***progressiva introduzione del relativo ingente potenziale di biomassa***.

- un partenariato con i ***paesi mediterranei in materia di efficienza energetica e centrali eoliche e impianti solari termoelettrici***.

Risulta opportuno accordare importanza prioritaria a tali progetti nell'ambito della revisione infrastrutturale di RTE-Energia così come dei finanziamenti UE (Fondi strutturali, BEI ecc.).

Vi sarà chi sosterrà che tale strategia impone costi troppo elevati all'economia dell'Unione europea. Tuttavia, simili affermazioni sottovalutano spesso il futuro prezzo del petrolio e ignorano le recenti scoperte accademiche relative agli ingenti vantaggi indiretti derivanti dalla rapida diffusione delle energie rinnovabili, quali la riduzione dei costi delle borse dell'energia elettrica per effetto dell'ordine di merito (Bode, Groscurth, 2006, 1 e 2; Sensfuß, 2008, 3).

Posizione del relatore in merito alla proposta della Commissione

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione con riferimento alla definizione degli obiettivi, vale a dire la natura obbligatoria degli obiettivi stessi a livello comunitario quanto nazionale e l'attesa inclusione del settore del riscaldamento e del raffreddamento. Il relatore apprezza inoltre le proposte avanzate nell'ottica di una riduzione degli oneri amministrativi connessi agli investimenti nelle energie rinnovabili e in materia di rete di distribuzione.

I punti più deboli della proposta attengono all'ambito delle cosiddette garanzie di origine e degli agrocombustibili.

Il relatore suggerisce di affrontare le seguenti questioni e apportare le modifiche sotto riportate:

1) Raggiungimento progressivo della quota del 20%: rafforzamento degli obiettivi

In occasione del vertice di primavera del 2007, i 27 capi di Stato hanno sottolineato con determinazione la natura vincolante dell'impegno di conseguire l'obiettivo del 20% per l'energia rinnovabile. Il relatore propone di fornire un ulteriore chiarimento in materia, mediante l'attribuzione di un carattere maggiormente vincolante all'obiettivo del 2020 così come agli obiettivi intermedi. Il relatore chiede inoltre alla Commissione di introdurre un modello che consenta di assegnare un compenso o una sanzione di natura finanziaria agli Stati membri che rispettivamente superino o non raggiungano l'obiettivo prestabilito.

2) Il contesto nazionale: il ruolo chiave dei piani d'azione nazionali per l'energia rinnovabile

I successi dell'Unione europea in materia di energie rinnovabili sono oggi delegati a un numero eccessivamente ristretto di paesi che hanno introdotto politiche efficaci. L'attuazione della nuova direttiva dipenderà dall'estensione di tali esperienze positive agli altri paesi dell'UE. Il rapido sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili necessita di un quadro nazionale ben definito, comprensivo di analisi potenziali, regimi di sostegno affidabili, pianificazione, accesso alle infrastrutture, così come di fattori qualitativi quali processi di autorizzazione appropriati e conoscenze e competenze.

I risultati deludenti registrati dai piani d'azione nazionali in materia di efficienza energetica, dovuti a una formulazione imprecisa all'interno delle rispettive direttive, dimostrano l'importanza di inserire progetti dettagliati e ambiziosi all'interno dei piani d'azione nazionali che siano sanciti e disciplinati dal testo della direttiva. La Commissione disporrà della facoltà di respingere i piani d'azione nazionali che si rivelassero non soddisfacenti in materia di energia rinnovabile.

3) Flessibilità efficace anziché incertezza giuridica e profitti imprevisti

Poiché i governi sono tenuti a raggiungere gli obiettivi nazionali in forza di un obbligo giuridico e dal momento che l'ottenimento di tali obiettivi prevede in massima parte un impegno di carattere nazionale, consentire ai governi di mantenere il controllo dei rispettivi regimi di sostegno nazionale assume importanza prioritaria. Le incertezze giuridiche derivanti

dagli strumenti di flessibilità introdotti dal testo della Commissione nella forma della nuova nozione, fuorviante e complessa, di garanzie di origine, sono state oggetto di esame accurato nel corso di un certo numero di consulenze legali (Neuhoff et alii 2008, 4; lettera aperta dell'EFET, 5).

La triplice funzione attribuita all'interno dell'articolo 8 alle garanzie di origine – divulgazione, contabilità delle misure di sostegno e settore di competenza, contabilità degli obiettivi – genera ostacoli giuridici e compromette i regimi di sostegno nazionali attraverso la creazione di un bene obbligatorio per il quale lo scambio non può essere sottoposto a limitazione, ai sensi dell'articolo 9, senza che siano messi a rischio i diritti fondamentali, come garantito dagli articoli 28 e 30 del trattato UE. Tali incertezze giuridiche sono suscettibili di creare grandi incertezze fra gli investitori.

Tuttavia, il concetto portato avanti dai grandi produttori di elettricità (come EURELECTRIC) e dagli operatori del settore del commercio di elettricità (come EFET), che prevede l'introduzione della certezza giuridica mediante la creazione di un ampio mercato comunitario dei certificati per le energie rinnovabili, non è la via da seguire. Un simile regime non solo pregiudicherebbe i regimi di sostegno nazionali esistenti, ma potrebbe altresì generare profitti impreveduti per un ammontare di 30 miliardi di euro distribuiti fra il settore commerciale e il settore produttivo a seguito del passaggio dai regimi di sostegno del prezzo medio specifico per classi di tecnologie a un mercato marginale, ove il prezzo sarebbe stabilito dal certificato per le energie rinnovabili più elevato. Tale prezzo supererebbe di gran lunga i potenziali vantaggi derivanti dalla "flessibilità", pari a 8 miliardi di euro, segnalati all'interno della valutazione di impatto della Commissione. La strategia dell'UE per un ampio mercato dei certificati è stata respinta da un buon numero di esperti universitari (Ragwitz, 2008, 6), consumatori (fra cui il settore chimico tedesco) e governi (fra cui Polonia, Germania, Spagna, Grecia e Francia).

La soluzione a tale problema giuridico risiede nel distinguere le tre funzioni attribuite alle garanzie di origine.

- Sarebbe opportuno circoscrivere le garanzie di origine all'originaria funzione di "divulgazione", come previsto dalla direttiva del 2001 sull'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e per i certificati di elettricità verde (mercato interno dell'elettricità). Il sistema necessita di un perfezionamento che escluda il "doppio scambio" con le garanzie di origine e garantisca la "addizionalità" degli acquisti volontari di elettricità verde. La prassi secondo cui i consumatori vengono ingannati dal fatto che l'elettricità a basso costo prodotta da centrali idroelettriche preesistenti sia presentata come "elettricità verde", quindi dotata di un presunto valore aggiunto che ne giustificerebbe il supplemento di prezzo, deve necessariamente giungere al termine.

- La contabilità degli obiettivi non deve fondarsi sulle garanzie di origine, bensì su dati verificati da Eurostat. La disponibilità tempestiva e dettagliata dei dati sarà notevolmente migliorata grazie al recente accordo su un nuovo regolamento comunitario in materia di statistiche sull'energia.

- L'introduzione dei cosiddetti *Transfer accounting certificates* (TACs – certificati contabili di trasferimento), a disposizione dei governi interessati a raggiungere l'obiettivo della flessibilità

mediante trasferimenti fra aziende e progetti congiunti, prevede l'uso dei medesimi strumenti previsti dal testo della Commissione e rimuove le incertezze di natura giuridica.

4) Creazione di ulteriori flessibilità per raggiungere gli obiettivi

Anche i regimi di flessibilità previsti dalla direttiva necessitano di un ampliamento. Sarebbe auspicabile che i governi disponessero dell'opzione di cooperare mediante lo scambio di volumi di energia rinnovabile sulla base di statistiche in materia di energia, dal momento che tale soluzione risulterebbe più semplice, affidabile, determinerebbe una riduzione dei costi di transazione e sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le tecnologie rinnovabili. Due o più governi potrebbero creare mercati delle energie rinnovabili integrati a livello regionale mediante la condivisione di obiettivi e regimi di sostegno.

Le importazioni di elettricità da paesi vicini esterni all'Unione europea dovrebbero essere autorizzate sulla base di scambi fisici e dipendere da obiettivi nazionali concreti in materia di energia rinnovabile e politiche di efficienza energetica dei paesi fornitori. L'istituzione di un regime per le importazioni di energia idroelettrica o eolica all'interno dell'UE in concomitanza con la costruzione di impianti per la produzione di energia a partire dal carbone nei paesi vicini al fine di soddisfare la domanda di questi ultimi non porterà benefici né sul piano del clima né su quello della sicurezza della politica di approvvigionamento dell'Unione europea. Per Norvegia, Islanda e Lichtenstein, paesi del SEE, è prevista l'applicazione delle disposizioni contenute all'interno della direttiva.

Infine, risulta importante ricordare che lo strumento di "flessibilità" più potente ed economicamente vantaggioso a disposizione degli Stati membri è costituito dalle misure nazionali di efficienza nei settori dell'edilizia, dei trasporti, dell'industria e nell'utilizzo di elettricità. Si auspica che i governi creino un collegamento fra l'efficienza nazionale e le politiche sulle energie rinnovabili.

5) Sviluppo e accesso prioritario alle infrastrutture sono fattori chiave per il settore delle energie rinnovabili

La proposta della Commissione di garantire accesso prioritario e distribuzione di elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili è accolta con favore. Tale concetto deve essere esteso al settore del gas al fine di favorire l'alimentazione di biogas verso i gasdotti e ottenere la più elevata efficienza di conversione di biomassa.

La direttiva deve necessariamente rendere conto di un elemento fondamentale di discriminazione nei confronti degli investitori nel settore delle energie rinnovabili, vale a dire la mancata socializzazione dei costi di adeguamento della rete per le energie rinnovabili. Al fine di disporre dell'enorme potenziale dell'eolico on-shore e off-shore e assorbire la potenza derivante dalla connessione degli impianti di generazione di energia rinnovabile, l'infrastruttura della rete di distribuzione deve essere adeguata ed estesa. Ciò costituisce parte del nostro futuro sistema energetico. Per quale ragione dovrebbero tali costi essere esclusivamente a carico degli investitori nel settore delle energie rinnovabili se negli anni 1960, 1970 e 1980 le ingenti spese relative all'infrastruttura di rete per i grandi sistemi centralizzati non erano sostenute dalle aziende produttrici di energia?

Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili destinate al settore del riscaldamento e del raffreddamento dipenderà da due infrastrutture, sistemi a distanza ed edifici. Il grande potenziale su larga scala della biomassa, dell'energia geotermica e solare dipenderanno dall'estensione delle reti di riscaldamento e raffreddamento a distanza. Tali fattori devono costituire il perno della direttiva. Si auspica che la nozione di sviluppo infrastrutturale sia estesa altresì alle costruzioni edili. L'interfaccia fra materiali per l'edilizia, energie rinnovabili decentrate fondate sul solare e sulla biomassa, reti e contatori intelligenti rappresenterà un cambiamento di paradigma verso una concezione degli edifici come generatori di elettricità. Obblighi rigidi in materia di codici urbanistici contribuiranno ad accelerare tale evoluzione. I tetti degli edifici pubblici dovrebbero essere a disposizione di investitori terzi operanti nel settore delle energie rinnovabili.

6) *Innovazione a livello organizzativo anziché burocrazia*

Gli investimenti risultano spesso ostacolati da procedure superflue che impongono eccessivi oneri burocratici. Traendo utili insegnamenti da esperienze positive legate alla creazione di "sportelli unici" in aree differenti dell'elaborazione delle politiche, i governi dovrebbero istituire uffici di coordinamento per le autorizzazioni, specialmente nel settore degli impianti di produzione di energia eolica e biomassa su larga scala. Sarebbe auspicabile l'introduzione di una scadenza massima per il rilascio delle autorizzazioni. Gli investimenti nella produzione decentrata di energia rinnovabile su scala più ristretta non dovrebbero essere sottoposti al vincolo delle autorizzazioni, bensì rientrare in un opportuno sistema di notifica.

Lo sviluppo delle energie rinnovabili richiede peraltro conoscenze e competenze. Il fattore umano risulta dunque importante e gli obblighi imposti ai governi svolgono il ruolo di catalizzatori per il consolidamento delle esigenze di formazione e apprendimento permanente.

7) *Da un agrocombustibile non soddisfacente a un uso sostenibile dell'energia grazie a una politica della biomassa*

Il relatore ritiene che fattori inequivocabili sostengano l'opportunità di rivedere l'obiettivo obbligatorio del 10% per quanto riguarda i carburanti provenienti da fonti rinnovabili. L'importanza attribuita ai carburanti prodotti a partire dalla biomassa dovrebbe puntare sulla qualità anziché puramente sulla quantità. Mediante l'attuazione di criteri di sostenibilità ambiziosi e dinamici, l'uso della biomassa dovrebbe orientarsi verso aree non controverse, vale a dire le cosiddette categorie "go" (ovvero ammesse), e verso quelle tecnologie di conversione, quali i biogas e la biomassa per l'elettricità e il riscaldamento, dotate di un'efficacia di gran lunga superiore rispetto ai carburanti derivati dalla biomassa di prima e seconda generazione. Una simile politica avrà il vantaggio di semplificare e rendere meno dispendioso il raggiungimento dell'obiettivo complessivo del 20%.

L'uso della biomassa a fini energetici necessita di una gerarchia ben definita.

A) Definizione delle categorie "go"

Molti usi della biomassa non comportano problemi e dovrebbero pertanto essere classificati come "categorie ammesse" al fine di attrarre i necessari investimenti. Tale approccio si applicherebbe alle seguenti risorse:

- biomassa dai flussi di rifiuti (frazione organica proveniente dalle abitazioni e dall'industria)
- residui (da agricoltura, pesca e silvicoltura)
- uso di terreni degradati, duplice utilizzo del suolo (regimi di gestione per incendi boschivi o inondazioni/biodiversità)
- nuove materie prime non alimentari e non foraggere, come le alghe.

B) Definizione delle categorie "no go"

La limitazione della concorrenza fra energia e alimenti/mangimi necessita imperativamente della definizione di categorie non ammesse, come gli agrocobustibili. La situazione alimentare nel mondo impone la necessità di una restrizione totale all'uso di terra arabile per la produzione di energia o di una limitazione entro volumi ben determinati. Il grado di utilizzo sarà fissato su base annua dalla Commissione, in consultazione con le organizzazioni di volta in volta responsabili, quali FAO, UNDP o il programma alimentare mondiale.

C) Definizione delle aree "no go"

Aree non ammesse è sinonimo di aree preservate. La tutela della biodiversità o del valore culturale delle risorse paesaggistiche richiede un rigido regime di protezione orientato dal basso verso l'alto. A tal fine, al di fuori dell'ambito coperto dalla direttiva, sarà necessario un impegno teso a consolidare la convenzione internazionale sulla biodiversità, mentre dovranno essere formulate proposte volte ad arrestare la deforestazione su scala globale.

D) Definizione di rigidi criteri di sostenibilità

Si renderà necessaria l'applicazione di una serie di criteri di sostenibilità, fra cui si elencano i seguenti.

- Introduzione di una soglia dinamica relativa alle emissioni di gas serra (che comporti un risparmio minimo complessivo di gas serra), tesa a garantire un risparmio di almeno il 55% o 60% di gas serra in combinazione con un sistema, come quello previsto dalla direttiva concernente la qualità dei combustibili, deputato alla creazione di un incentivo finanziario per i carburanti più efficienti in termini di riduzione dei gas serra. Le variazioni indirette della destinazione dei terreni devono altresì rientrare in tale strategia.
- I requisiti minimi relativi alla "buona prassi agricola" devono risultare più specifici rispetto al proposto regime di condizionalità (specialmente per quanto concerne l'utilizzo di acqua, pesticidi e fertilizzanti). La proposta della Commissione di utilizzare l'attuale regime di condizionalità appare eccessivamente vaga per

risultare applicabile alle importazioni dei paesi non appartenenti all'UE-27 e dà luogo a uno svantaggio concorrenziale per gli agricoltori dell'UE.

- Criteri sociali per tutelare categorie quali i piccoli agricoltori nei paesi del terzo mondo.

I dettagli relativi ai criteri di sostenibilità saranno definiti in stretta collaborazione con l'on. Wijkman (PPE), relatore per parere della commissione ENVI sulle fonti rinnovabili, e con l'on. Corbey (PSE), relatore sulla direttiva concernente la qualità dei combustibili (commissione ENVI).

Riferimenti:

- (1) Bode, Groscurth, 2006, *The effect of the German Renewable Energy Act (EEG) on "the electricity price"*, HWWA, documento di discussione 358.
- (2) Bode, Groscurth, 2008, *Incentives to invest in electricity production from renewable energy under different support schemes*, ARRHENIUS – Institute for energy and climate policy, documento di discussione 1E.
- (3) Sensfuß, F., 2008, *Assessment of the impact of renewable electricity generation on the German electricity sector. An agent-based simulation approach* (dissertazione), Universität Karlsruhe (TH). Fortschritt-Berichte Reihe 16 n. 188, VDI Verlag, Düsseldorf.
- (4) Neuhoff et alii, 2008, *The proposed new EU renewables directive: an interpretation*.
- (5) EFET, lettera aperta a Claude Turmes, 16 aprile 2008, *The risk of Internal Energy Market distortions arising from the Commission proposal for a RES Directive*.
- (6) Ragwitz, aprile 2008, nota prodotta per la politica economica e scientifica dell'Unità tematica del Parlamento europeo.

Allegato I – Elenco degli esperti indipendenti consultati ed elenco non esaustivo delle parti interessate

L'autore desidera ringraziare gli esperti indipendenti di seguito indicati per il contributo offerto nel corso della stesura del presente progetto di relazione, così come le parti interessate che hanno acconsentito a fornire pareri e consigli preziosi.

Angus Johnston M.A., Direttore degli studi in Giurisprudenza, facoltà di Giurisprudenza, Cambridge.

Bart Dehue, consulente di bioenergetica, Ecofys BV, Paesi Bassi.

Bernard Laponche, consulente indipendente, Francia.

Christiane Egger, deputy manager, O.Oe. Energiesparverband.

Christof Timpe, divisione Energia e clima, Oeko-Institut e.V. (Istituto di ecologia applicata), Germania.

Jean-Michel Glachant (docente), - capo del dipartimento di Economia, facoltà di Giurisprudenza ed economia, Università Paris Sud, Francia.

Jorge Vasconcelos, ex presidente dell'autorità portoghese del settore dell'energia e di ERGEG.

Karsten Neuhoff, facoltà di Economia, Università di Cambridge, Regno Unito.

Mario Ragwitz, Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research.

Peter Lund (docente), Helsinki University of Technology.

Uwe Leprich (docente), Fachbereichsvorsitzender, Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Saarbrücken.

Uwe R. Fritsche, divisione Energia e clima, Oeko-Institut e.V. (Istituto di ecologia applicata), Germania.

Veit Bürger - divisione Energia e clima- , Oeko-Institut e.V. (Istituto di ecologia applicata), Germania.

Altre parti interessate consultate (elenco non esaustivo)

ADEME, BEE-ev (Federazione nazionale tedesca delle energie rinnovabili), Bundesverband Wind-Energie, Birdlife, Corporate Europe Observatory, Federazione danese del settore energia, Rete danese per le risorse energetiche rinnovabili, Business Europe, Econcern, EFET, Energie-Control GmbH Austria, EPAGMA, EPIA, EREC, EREF, ESTIF, EUREC, Eurelectric, Eurosolar, EWEA, FoE, Greenpeace, Iberdrola, International Fuel Quality Center (IFQC), Misereor, Oxfam, UEPA, Bureau of Nordic Family Forestry (NSF), Vattenfall, Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft), WWF.